

# I LIBRI PENITENZIALI. UNO STUDIO DI PSICOLOGIA STORICA

*Filippo Petruccelli\**

*Riassunto.* L'autore utilizza il metodo di Ignace Meyerson per identificare, attraverso le opere dell'uomo, le modalità di funzionamento della mente in epoche precedenti. Nel presente lavoro si prendono in considerazione alcuni poenentialia, composti tra il V e il XII secolo, manuali per i confessori che prevedevano le penitenze a seconda dei peccati commessi. L'aspetto principale preso in considerazione è quello dei peccati sessuali che svelano la sottostante mentalità del periodo considerato.

## **Premessa**

I "libri penitenziali" possono essere considerati veicoli di diffusione delle nuove concezioni e ideologie relative al comportamento sessuale che sono state elaborate all'interno della Chiesa a partire dal V secolo, quando inizia il tramonto della penitenza "pubblica" a favore di quella "privata" e "tariffata".

In particolare è possibile disegnare una mappa della particolare concezione e collocazione, nella nascente categorizzazione dei peccati, di quelli sessuali e dei relativi comportamenti. Possono essere intraviste le visioni del mondo sulle quali posano le concezioni della vita e della sessualità, le basi umorali su cui si fondano le tabelle comportamenti/penitenze, le categorie mentali, cognitive, emotive che partoriscono e giustificano l'ossessione sessuofobica.

I penitenziali diventano il mezzo con il quale si comunicano i listini dei peccati e delle penitenze: il fedele conosce in anticipo a quale pena va incontro. La circostanza è foriera di cambiamenti nella mentalità e nei comportamenti dei fedeli: alla paura della punizione indistinta e indeterminata, subentra il calcolo tra vantaggi e svantaggi di una certa azione.

Ma un'ulteriore "rivoluzione" viene portata dai penitenziali: il diritto germanico prevede il guidrigildo, la possibilità di trasformare la pena corporale in somma pecuniaria. E il diritto canonico si adegua: le penitenze possono non solo essere scontate da un procuratore, ma trasformate in donazioni di beni a enti ecclesiastici. Di questa straordinaria rivoluzione sono testimoni e contemporaneamente artefici i penitenziali che comunicano a tutto il mondo cristiano le nuove regole.

Il metodo che viene adottato dal presente lavoro è quello riferibile alla psicologia storica, proposto da Ignace Meyerson (1948) e validato, per il versante storiografico, dagli studiosi degli "Annales": i fatti religiosi, quali miti e riti, la filosofia, la scienza, le arti figurative, la letteratura, il diritto, le istituzioni sociali, le tecniche, i fatti economici, ecc. sono considerati come espressione dell'attività mentale organizzata e inseriti nel quadro storico di riferimento. Attraverso tali opere si studia la psicologia degli antichi senza separarli dal contesto sociale e culturale del quale sono contemporaneamente i creatori e i prodotti (Vernant, 1971).

## **1. Breve storia della confessione e della penitenza.**

### **1.2 funzioni sociali della penitenza e della confessione**

Gli atti della confessione e della penitenza sono gesti di grande valore simbolico nella cultura occidentale. Essi pervadono e caratterizzano le società del moderno occidente in maniera profonda e spesso talmente radicata da rendere le loro costanti manifestazioni quasi impercettibili. Nell'ambito del costume, della morale e dell'etica, ma anche della giustizia e della politica odierne, esse sono un capo saldo delle norme di comportamento, ricorrenti in moltissime situazioni.

L'atto del confessarsi e del pentirsi delle proprie azioni possiede da sempre un valore di riscatto, legato alla inclusione o meno nella collettività, all'accettazione da parte della comunità all'interno di un sistema regolato da norme condivise e alla possibilità di partecipare alla stessa azione sociale. Queste norme collettive, se infrante, necessitano di essere ristabilite con il riconoscimento dell'infrazione e con la manifesta volontà a ristabilirne l'autorità, attraverso gesti o espressioni che abbiano un espresso valore riparativo.

Simili atti sono sovente ritrovabili nei sistemi collettivi in generale e sono collegati in parte alla gestione dell'ordine interno e in parte alla conservazione del potere da parte di una determinata classe sociale. Quest'ultima spesso è quella che si occupa della gestione di tale collettività e che impone norme sociali della cui convenienza tutti gli appartenenti devono essere, almeno in parte, convinti e la cui infrazione ha un costo ben preciso. Questo processo ha a che fare con le coscienze di coloro che partecipano alla società, ed è sia la derivazione di una lotta per l'egemonia di alcuni gruppi sociali, sia un compromesso tra libertà e coercizione, finalizzato alla governabilità di tale società (Schultz e Lavenda, 1998).

---

\* Università degli studi di Cassino

Questi particolari gruppi egemoni sono spesso soggetti reali, appartenenti a famiglie e compagini specifiche legate alla classe dominante, ma possono anche essere istituzioni immateriali, legate a credenze soprannaturali e mistiche, capaci di scorgere le trasgressioni e punire i devianti, se necessario.

Nelle società occidentali e culturalmente legate al cristianesimo, queste due entità, materiale e immateriale, legate al dominio e alla gestione del potere, hanno spesso finito per coincidere. Fino a non molti anni fa, l'istituzione clericale ancora deteneva enormi poteri sulla popolazione, principalmente per l'autorità, non solo spirituale ma anche materiale, che un maggiore bagaglio culturale le permetteva. Le popolazioni erano spesso più consapevoli degli insegnamenti ecumenici che di quelli giuridici del territorio in cui vivevano e le prescrizioni morali derivanti dalla Chiesa spesso venivano a sostituire quelle prettamente giudiziarie, tanto che a tutt'oggi ci si interroga sulla reale funzione che tali regole avessero: squisitamente pastorale o anche legata agli ambiti del diritto, non solo canonico (Hamilton, 2001).

Gli strumenti principali della diffusione delle norme di buona condotta cristiana e delle penitenze relative ad una loro trasgressione trovano la loro fonte principale nei penitenziali, o manuali dei confessori.

Questi libelli non sono altro che un elenco, minuzioso e spesso estremamente specifico, di ciò che un buon cristiano dovrebbe fare in caso di commissione e confessione di peccati. La loro principale caratteristica è la disomogeneità e la varietà di temi presente nei loro contenuti e anche nella loro forma. Essi sono il frutto di un ordinamento parallelo, non istituzionalizzato, che, in un particolare contesto storico e geografico, si è originato come una guida per le funzioni pastorali e gestionali delle confessioni e dei credenti.

La loro storia è complessa e ancora poco delineata e rappresenta un campo vastissimo di ricerca antropologica e psicologica delle società di cui sono stati frutto.

### 1.3 La penitenza pubblica

Nelle società dei primi quattro secoli della nostra era, mentre il nuovo culto cristiano trova sempre più spazio nel mondo romano tardo-antico, una delle funzioni fondamentali di tale religione è quella di gestire e guidare il comportamento dei fedeli. La condotta di questi deve essere strettamente controllata dalle autorità religiose, che hanno il dovere di riconciliare il peccatore con se stesso e con la società che egli ha tradito, peccando.

Tale ufficio viene compiuto attraverso una pratica che esprime in modo efficace la valenza del peccato nella società del tempo: questa ha un carattere principalmente pubblico e solenne e consiste nell'espiazione davanti alla collettività delle penitenze per i peccati commessi da parte del peccatore. Questo tipo di penitenza può essere impartita soltanto dal vescovo della propria diocesi, al quale precedentemente si sono confessate le proprie colpe; anche se quest'ultimo processo di confessione sembra non aver avuto una carattere di pubblicità quanto quello della penitenza stessa (Gamer e Mc Neill, 1938).

Come già sopra accennato, il fine della penitenza pubblica dell'epoca spesso collima con quello delle eventuali pene civili e, molto probabilmente, il carattere espiatorio della prima modalità viene influenzato dall'esistenza della seconda. Uno storico secentesco racconta infatti che, dopo la morte di Agostino, le regole penitenziali furono estese anche a tutti i crimini che la legge civile avrebbe punito con la morte, con l'esilio o con un'altra grave punizione corporale (Morinus, 1682). Quindi troviamo forte, in questo tipo di rito, una funzione civile oltre che religiosa di riconciliazione con l'intera società, alle cui regole si è in qualche modo fatto oltraggio.

Nella penitenza pubblica il peccatore viene ammesso alla schiera dei penitenti solo dopo aver ricevuto il permesso del proprio vescovo. Questo avviene spesso all'inizio del tempo di Quaresima, al quale segue la riconciliazione, sempre imposta dal vescovo, nel Giovedì Santo.

È fondamentale ricordare che questo rito possiede, in questo periodo, una valenza solenne ed è fruibile una sola volta nella vita: coloro che trasgrediscono una seconda volta rischiano di incorrere nel ben più grave giudizio divino, per modificare il quale non si potrà più nulla.

Il rito della penitenza pubblica consiste nel presentarsi, vestito di tela di sacco e col capo cosperso di cenere, davanti alla propria comunità, piangendo chiedendo la possibilità di una riconciliazione con la comunità stessa, la quale è invitata a gemere e pregare con e per i penitenti. Dopo questo periodo di espiazione il penitente può essere ammesso al cerimoniale della riconciliazione, impartito dal vescovo davanti a tutta la collettività.

È noto inoltre che, anche dopo esser stati riconciliati, i penitenti rimangono segnati per tutta la vita, e da quel momento in poi moltissime azioni gli sono impediti: tra queste vi sono lo sposarsi, il risposarsi, il rivestire cariche pubbliche nei tribunali, nei commerci o nel mondo ecclesiastico. È una sorta di morte civile quella che attende chi si sottopone a tale rito.

Per questa ragione è vietata la riconciliazione pubblica ai giovani di entrambi i sessi e a coloro che rivestono cariche pubbliche che, dopo la riconciliazione, non permetterebbero loro di rispettare tali divieti. Ed è sempre per la medesima ragione che il rito stesso presto finisce per essere impartito soltanto *in extremis*, poco prima della morte fisica del penitente (Vogel, 1969). Nonostante tutto questo, la penitenza, anche per peccati segreti che non coinvolgano specificamente la collettività, resta un rito pubblico.

Ma nel III e IV secolo la condizione dei cristiani non è particolarmente florida da permettere con facilità simili cerimonie solenni: le persecuzioni dei martiri, i periodi di lassismo morale e di tentazione che seguono tali persecuzioni e la rilassatezza con cui sono permessi atti ripetuti di penitenza portano lentamente la

penitenza pubblica ad uno stato di negligenza diffusa in diverse aree. In altre aree invece, per ovviare agli stessi problemi, questa viene semplicemente sistematizzata e meglio articolata, in una classificazione dei penitenti in quattro stadi, ognuno dei quali rappresenta un certo grado di gravità e riproduce la lenta ascesa del peccatore verso la purificazione dell'anima e la riconciliazione (in greco, i *sunklaiontes*, coloro che piangono, gli *akròmenoi*, coloro che sono più in alto o gli "ascoltatori", gli *upopiptontes*, gli "inginocchiati" e i *sunistamènoi*, coloro autorizzati a stare in chiesa ma non comunicarsi) (Gamer e Mc Neill, 1938).

Intorno al V secolo d.C. dunque, se mai sia ancora praticata, la penitenza pubblica per un individuo in buona salute è un evento quasi del tutto dimenticato e ridotto ad essere un gesto da compiere quasi unicamente sul letto di morte (Watkins, 1920).

Tale problema è tanto evidente e sentito che anche alcune fonti canoniche esortano a posticipare quanto più possibile un tale rito (Concilio di Aige, 506, can. 15; Concilio di Orléans, 511, can., 27).

Queste caratteristiche dure e condizionanti della penitenza pubblica, oltre all'avanzare delle conquiste dei Visigoti e dei Franchi su tutto il continente che rendono l'Occidente sempre più incline all'uso barbarico della violenza e della forza (Lot, 1927), la rendono sempre più impraticabile come atto unico di remissione dei peccati.

#### 1.4 La penitenza "tariffata"

Come già accennato dunque, l'eccessiva severità nella riconciliazione dei peccatori mette in difficoltà la trasmissione e la perpetuazione di un simile rito. Tanto più che le liste dei peccati per cui si rischia di essere condannati alla penitenza pubblica tendono ad allungarsi e a divenire sempre più pervasive (Gamer e Mc Neill, 1938).

Di questa possibile minaccia si accorge anche papa Leone il Grande che, nel 459, scrive una lettera al vescovo della Campania sottolineando che la pratica di far leggere pubblicamente una lista dei propri peccati al penitente non possiede delle conferme apostoliche certe, mentre invece rischia di far incorrere tali cristiani in inutili provvedimenti legali. Quindi, temendo che i credenti si avviino verso un abbandono collettivo di tale pratica e pur non vietando il rito pubblico, egli dichiara che può bastare una confessione prima offerta a Dio e poi ascoltata dal proprio vescovo per la remissione dei peccati ("Sufficit enim illa confessio, quae primum Deo offerretur, tum etiam sacerdoti", Ep. CLXVIII, 2. Migne, P. L., LIV, 1210).

Molti studiosi ritengono che una tale affermazione sia l'inizio di un lento mutamento di direzione della pratica della penitenza (Lea, 1896). Questo processo, che in molti storici tendono a vedere come distinto e definito, in realtà è il frutto di diversi percorsi contemporanei della dottrina cristiana, tutti legati a contesti e ad aree geografiche ben diverse tra loro.

Inoltre la definitiva scomparsa della penitenza collettiva è qualcosa che non può trovare una data ben stabilita neanche molti anni dopo la definitiva accettazione della penitenza privata e l'istituzione canonica della sola confessione auricolare, intorno al XII secolo (Concilio Laterano IV, 1215).

Nonostante questo però, sono abbastanza ben delineate le origini dei primi libri penitenziali. Questi hanno origine in luoghi piuttosto lontani dal controllo delle centrali gerarchie romane, ossia nei territori insulari dell'Irlanda e della Scozia.

In questi territori, molto semplicemente, la presenza della penitenza pubblica non pare esser mai stata realmente diffusa né conosciuta. Interessanti sono le dichiarazioni presenti in uno dei primi penitenziali in ordine di tempo (VII-VIII sec.), ossia quello di Teodoro, responsabile delle chiese anglosassoni ma seguace dei riti celtici e irlandesi:

Reconciliatio ideo in hac provincia publice statuta non est, quia et publica poenitentia non est.

("In questo paese non esiste una riconciliazione pubblica poiché non esiste neanche una penitenza pubblica." Penit. Theodorus, I, XIII, § 4; W. pg. 197).

In questi territori nordici inoltre, il potere e l'autorità dei sistemi monastici rivestono un'importanza tale da riuscire a fondare nuove regole dottrinali con una facilità che probabilmente in altre regioni del continente sarebbe impensabile.

È interessante notare anche come la maggior parte delle penitenze adottate siano molto aderenti ai costumi che i Celti avevano in materia di norme e punizioni civili, nonché in fatto di tradizioni culturali e superstizioni pagane. La presenza dell'esilio come punizione, di ricompense alle fazioni o alle famiglie offese dai peccatori, la remissione di alcuni peccati attraverso un pagamento in denaro, nonché le numerosissime penitenze legate a digiuni o canti notturni prescritte in questi penitenziali sono il chiaro esempio di come quella delle chiese irlandesi e celtiche fosse una religiosità quasi a se stante (Gamer e Mc Neill, 1938). Alcuni dei principali penitenziali irlandesi sono quelli di Finniano (VI sec.), di Cummeano (VII sec.) di Teodoro (VII-VIII sec.). Altri esempi di penitenziali insulari, originari però più dei territori anglosassoni, sono quelli dei penitenziali di Beda (VIII sec.), Egberto (VIII sec.) e quello di Colombano (VII sec.).

Proprio a quest'ultimo, S. Colombano appunto, e a molti dei missionari scozzesi suoi discepoli si pensa derivi la diffusione degli stessi penitenziali sul continente. L'area di diffusione di tali libri e delle usanze a loro connesse infatti paiono aderire abbastanza precisamente al percorso delle loro peregrinazioni missionarie: dall'Europa centrale, verso i paesi renani e poi verso il nord Italia. Questa rivoluzione in materia

di dottrina sembra essere meno diffusa, almeno prima del IX secolo, nei paesi a sud della Loira (Vogel, 1969).

Una simile diffusione, lenta ma radicale, dei manuali dei confessori dunque apporta un cambiamento enorme non tanto nei loro territori d'origine, quanto in quelli di esportazione. Oramai famose sono le parole dei vescovi di Spagna i quali, durante il Concilio di Toledo (VI sec.), giudicano riprovevole l'uso che da qualche tempo i fedeli di Spagna fanno della confessione: attuando la penitenza per i peccati commessi in un modo "indegno", ossia richiedendo l'assoluzione ogni volta che avevano peccato (Concilio di Toledo, 589, c. 11).

Nonostante tutte le critiche però, nelle zone continentali in cui i penitenziali giungono ottengono molto presto un enorme successo: altrettante voci favorevoli si alzano in favore di una tale abitudine, come è nel caso dei vescovi della Borgogna, che definiscono la pratica della penitenza un "rimedio dell'anima utile a tutti" da impartirsi ogni volta che i peccatori si confessino (Concilio di Chalon sur-Saône, 644-656, c. 8).

Davanti al dilagare di questi libelli che, per quanto imprecisi, riescono a restituire al peccatore la speranza di una riconciliazione con Dio anche prima della morte ad un costo che non comporti l'alienazione dalla società, le comunità ecclesiali si devono riorganizzare e devono integrare questa nuova usanza nel *corpus* dei riti cristiani.

È verosimile che il tentativo, fallito, di epurazione dai penitenziali, realizzato in Francia con una serie di fitti concili nel IX secolo, abbia dato il via a quella che gli storici medioevalisti chiamano oggi la "riforma carolingia".

Da questo periodo in poi, infatti, vista la reale impossibilità di eliminare l'uso dei manuali dei confessori, si tenta almeno di limitarne l'impiego attraverso la formula dicotomica "penitenza pubblica per un peccato grave e pubblico, penitenza segreta (tariffata) per un peccato grave occulto". Questo spiega il perché, nelle liste canoniche ed ufficiali di peccati (in questo caso pubblici poiché noti all'autorità ecclesiale), si trovino delle misure correttive completamente opposte a quelle descritte nei penitenziali (utilizzati invece per le trasgressioni segrete), pur essendo accettate entrambe le modalità di penitenza.

Dal momento della riforma carolingia fino all'inizio del XIII secolo, la confessione e la gestione dei peccatori e delle penitenze sembrano aver avuto questo doppio carattere, ed è in questo periodo che la maggior parte dei penitenziali vengono scritti, spesso copiati da quelli antecedenti (Vogel, 1969).

### **1.5 La penitenza privata sacramentale**

A partire dalla fine del XII secolo il fenomeno della scrittura dei penitenziali, propriamente detti, sembra esaurirsi e lasciare il passo alle *Summae Confessorum* (manuali per i confessori). Queste di fatto sono tentativi di sistematizzare e attribuire dei criteri definitivi e razionali alle lunghe e sconesse liste di peccati dei vecchi penitenziali: non più semplici liste di tutti i peccati possibili ma veri trattati di catechesi basati sul decalogo dei comandamenti e sull'analisi razionale dei peccati descritti (Trombetta, 1991).

In realtà uno slittamento simile dei libri penitenziali è visibile in parte già nei testi prodotti dal X secolo in poi, i quali sembrano più esser destinati ad un fine didattico di introduzione al diritto canonico per i vescovi piuttosto che a quello di guida spirituale e pastorale per i preti nella confessione auricolare dei fedeli (Meens, 1998).

Oltre a questo, nel 1215, anno del IV Concilio Laterano, viene decretata e istituita la confessione annuale e obbligatoria per tutti i cristiani nel Giovedì Santo precedente la domenica di Pasqua. Dopo questo avvenimento, l'atto stesso della confessione, con l'umiliazione e la contrizione d'animo che essa comporta, finirà per sostituire anche la fase di penitenza vera e propria.

Da questo periodo in poi le penitenze istituite sono di tre tipi: quella pubblica o solenne impartita dal vescovo per peccati pubblici particolarmente scandalosi, quella pubblica non solenne (ossia il pellegrinaggio penitenziale), questa imposta per peccati pubblici non particolarmente scandalosi e ripetibile, e quella privata (dal XIII secolo in poi detta anche "sacramentale") consistente nella confessione privata al parroco dei peccati commessi e nel successivo sconto di una penitenza, che in realtà corrispondeva all'atto della confessione stessa. Quest'ultima modalità diviene presto la più diffusa ed è oggi assimilabile alla confessione moderna, nella quale il dolore e il rammarico per i peccati commessi assumono il ruolo che un tempo era svolto dalla penitenza (Vogel, 1969).

### **1.6 Complessità, similitudine e diversità tra i diversi sistemi**

Nonostante questa tripartizione apparentemente chiara e nitida delle pratiche confessionali nei primi secoli della Chiesa, la reale natura storica di tali fenomeni culturali è assai più vasta e complicata.

Innanzitutto c'è da dire che l'analisi di queste fonti "non ufficiali" è ancora in piena fase di definizione e gli studi con fini sistematici e organizzativi di tali insiemi di documenti non sono ancora stati esaurientemente precisi nelle metodologie di ricerca (Meens, 2006). Un tale arduo compito non è nelle intenzioni del presente testo.

Ciò che preme all'autore riportare qui sono le diverse correnti di pensiero che si sono avvicinate riguardo alla storia della confessione, con tutti i doveri di onestà storica che un tale lavoro richiede. I filologi e gli storici che si sono occupati di penitenziali sono spesso stati afflitti da pecche di presunzione storica, nei casi

migliori.

In realtà su un argomento complesso come la confessione, elemento cardine della Chiesa Cattolica romana, qualsiasi fonte che ne dimostri l'esistenza in un determinato periodo storico può essere soggetta ad interpretazioni faziose (Hamilton, 2001).

Spesso la maggior parte degli storici di formazione cattolica ha teso ad ignorare la lunga ed intensa fase della penitenza pubblica al fine di legittimare maggiormente l'esistenza della penitenza privata attuale, la cui reale comparsa sulle scene europee è successiva alle prime istituzioni cristiane. Queste ultime, d'altro canto, all'apparire dei penitenziali come strumento anche volto all'emancipazione del penitente, non hanno esitato ad emanare decreti e norme che li vietassero, lasciando così tracce evidenti delle strategie, non solo ecclesiali ma anche politiche, volte a gestire e controllare la condotta delle popolazioni di fedeli. L'idea di accettare l'ipotesi che la confessione sia stata già molto diffusa nel periodo tardo-antico o in quello del primo medioevo è più un'aspirazione clericale che la realtà dei fatti (Murray, 1998).

Molto probabilmente le prime società cristiane non hanno minimamente conosciuto l'uso e l'utilità dei penitenziali. Al contempo, anche dopo l'istituzione della penitenza annuale, si rintracciano ancora segni di commistioni tra penitenze pubbliche nate da confessioni private o comunque di forme promiscue delle due pratiche.

Inoltre, il forte accento della scoperta della coscienza e della consapevolezza di sé e dei propri peccati non è un fatto ascrivibile soltanto al periodo successivo al XII secolo e alla confessione come gesto umiliante e sufficiente all'espiazione. Presumibilmente una tale concezione di contrizione d'animo e di responsabilità individuale davanti al peccato esisteva già nel periodo antecedente (quello di massima ascesa dei penitenziali), sebbene l'assenza di termini specifici e di trattati teologici ne impedisse di fatto la comparsa sui testi dell'epoca (Hamilton, 2001).

La realtà è che, a tutt'oggi, la nostra comprensione sull'uso reale dei penitenziali, sulla loro interazione con altri frutti della letteratura pastorale e sulla loro effettiva diffusione è ancora molto limitata (Franzen, 1983).

### **1.7 Intenti divulgativi del presente testo**

Ciò che questo testo si propone è ben lontano dal ricercare le origini o le reali caratteristiche di tali complessi avvenimenti. Il suo scopo principale è invece molto legato a ciò che i testi pervenuti fino ad oggi ci possono offrire in quanto fonti storiche sui costumi e sulle tradizioni dell'epoca.

In particolare l'attenzione verrà rivolta alle violazioni di natura sessuale, le quali molto di frequente sono protagoniste di tali libelli, spesso anche più di crimini quali l'omicidio, il furto o colpe come atti di superbia o prevaricazione sociale: le percentuali di penitenze inflitte per motivi di natura sessuale in ogni penitenziale esaminato si aggirano costantemente intorno ad un terzo di tutte le penitenze elencate.

Inoltre, l'interesse maggiore si focalizzerà sulle trasgressioni di tipo sessuale che affliggevano la gran parte delle categorie dei fedeli del tempo, dai giovani fedeli, ai nubili, dai coniugati agli omosessuali o agli appartenenti al clero.

Una speciale attenzione verrà rivolta anche alla trascrizione di superstizioni e riti magici legati alla sfera sessuale, che allora assumevano una posizione prominente nell'elenco dei mali sociali da sradicare ma che oggi illustrano in modo intenso i valori e le aspirazioni delle società in cui erano presenti.

Nel riferire tutto questo, verranno riportati e tradotti tutti quegli usi e quei costumi comportamentali che oggi sembrerebbero a dir poco singolari, al fine di approfondire la conoscenza delle circostanze di vita di tali condizioni storiche e sociali, in un'ottica di relativismo culturale sulle società che hanno preceduto le attuali.

Accanto a questa analisi contenutistica, anche gli ambiti storici e geografici di nascita e fruizione dei diversi tipi di penitenziali verranno costantemente tenuti in confronto, al fine di risalire, evitando eccessive generalizzazioni, alle peculiarità soggettive, contestuali e storicamente determinate di ognuno di essi.

## **2. I libri penitenziali**

I manuali dei confessori sono brevi composizioni letterarie, caratterizzate da lunghissimi elenchi di peccati, spesso non supportati da un filo logico, con le relative punizioni per ognuno di essi. Per questi compendi si presuppone l'esistenza sia di un intento pastorale per i fedeli sia di una vera e propria funzione didattica per i confessori locali.

Queste minuziose e ridondanti descrizioni di azioni considerate peccaminose sono raccolte in inventari prolissi, ripetitivi e spesso organizzati con criteri mnemotecnici per facilitarne la memorizzazione da parte dei confessori stessi (Rusconi, 1972).

Sebbene il loro carattere formale sia piuttosto frammentario, il loro contenuto è una fonte colorita sulle tradizioni e sulle usanze del tempo considerate devianti. Nonostante questo però, affidarsi alle descrizioni degli atti raccontati in questi opuscoli come a testimonianze perfettamente aderenti ai reali costumi del tempo in materia di condotta sarebbe in parte sconsiderato. Le descrizioni di alcuni specifici comportamenti, specialmente per ciò che riguarda superstizioni e costumi sessuali, necessiterebbero di ben altri approfondimenti storici, non realizzabili in questa sede, sia per la loro singolarità sia per una costante e quindi poco credibile ricorrenza in penitenziali lontani anche diversi secoli tra loro.

Inoltre è necessario dire che la maggior parte dei penitenziali successivi ai primi (di famiglia irlandese) tendono a presentare ampi tratti copiati da manuali precedenti, considerati degni di nota dagli autori o comunque influenti poiché di origine limitrofa.

## 2.1 Fonti principali e famiglie di penitenziali

I testi penitenziali che ci sono pervenuti fino ad oggi fanno spesso parte di raccolte realizzatesi nel corso dei secoli. In questi *corpus*, la cui maggior parte risale a filologi e storici del XVIII e del XIX secolo, spesso si trovano tentativi di sistematizzazione e di ordinamento di tali materiali (Wasserschleben, 1851; Schmitz, 1883).

Queste raccolte, poiché legate a fonti storiche imprecise e a testi originali spesso non rintracciabili, sono state emersi tentativi di organizzare una varietà molto discontinua e imprecisa di materiale storico. Allo stesso tempo però esse sono spesso state vittime di altrettante imprecisioni e forme di cecità storica.

A tutt'oggi lo studio e il rintracciamento delle reali origini di tali documenti è in corso d'opera. Per la maggior parte dei penitenziali si ha una data di stesura ancora vaga e incerta. Alcuni di essi inoltre, nella comparazione tra stessi manuali in diverse raccolte, tendono a differire in alcuni passaggi o sono, come già detto, in parte composti da materiale copiato da penitenziali precedenti.

Nonostante tutte queste difficoltà, diversi storici (Gamer e Mc Neill, 1938; Vogel, 1969; Kottje, 1994) concordano nel riunire i manuali in diverse famiglie, legate soprattutto al luogo di origine e di diffusione e alla data di composizione di ognuno di essi.

Le principali sono:

- la famiglia dei primi penitenziali irlandesi, di cui fanno parte i penitenziali *Finniano* (prima metà del VI sec. ca.) e *Cummeano* (VII sec. ca.);
- la famiglia dei penitenziali scritti su terra Anglo-sassone, tra i quali quello di *Colombano* (VII sec. ca.) che poi li esporterà sul continente, quello di *Theodorus* (fine VII sec. ca.) e di quelli da esso originati (*Theodorus: Canones Gregorii*, VII sec. ca.), quello di *Beda* (VIII sec. ca.) e di *Egbert* (VIII ca.);
- la folta famiglia dei penitenziali scritti sul continente (Francia e nord Italia) ma forse stesi da autori irlandesi, tra cui i testi franchi *Burgundense*, *Parisiense*, *Vindobondense*, *Floriacense*, *Oxoniense I* e *Oxoniense II* (tutti dell'VIII sec. ca.), *Sangallense Simplex*, *Remense*, *Hubertense*, *Bigotianum*, (del IX sec. ca.); e quelli scritti nei territori del nord Italia *Bobbiese* (VIII sec. ca.), *Merseburgense* (IX sec. ca.);
- quella dei testi pseudo-romani o comunque successivi alla riforma carolingia della doppia penitenza (primi anni del IX sec.), come lo *Pseudo-Gregorio III* (X sec. ca.).

Allo stesso periodo risale, non la famiglia di testi, ma forse l'ultimo dei penitenziali propriamente detti, ossia il "*Medico*" di *Burchard* (primi anni del XI sec. ca.); mentre alcuni dei penitenziali successivi all'istituzione della confessione sacramentale, nel 1215, sono il penitenziale spagnolo della Ciudad o *Civitatense* (XV sec. ca.) e la raccolta penitenziale *Mediolanense* (XVI sec.) scritta dal cardinal Borromeo di Milano.

A questi manuali, che non esauriscono del tutto la complessa varietà di scritti a riguardo, il presente testo ha fatto riferimento per rintracciare e raccogliere informazioni riguardanti i costumi e gli usi delle società che li hanno prodotti, ovviamente senza la pretesa di esaurire totalmente la realtà storica dei fatti.

Le principali raccolte di penitenziali utilizzate in questo testo si rifanno a quelle di Wasserschleben (1851) e Kottje (1994), le cui pagine sono indicate con una W. o con una K. alla fine di ogni brano estratto da tali volumi.

## 3. Penitenziali e sessualità

La definizione degli obblighi dei fedeli, in fatto di sessualità e regole morali legate agli istinti riproduttivi, è da sempre stata considerata dalla Chiesa uno dei suoi fondamentali doveri morali e delle sue essenziali prerogative.

In fatto di carnalità e di animalità dell'uomo, vista in parte come frutto della creazione divina e in parte come risultato della caduta nel peccato del mondo materiale, essa si è sempre sentita in diritto di dettare le regole necessarie affinché un tale legame con il peccato e con la materialità del corpo fosse un problema quanto mai circoscritto, se non del tutto rinnegato (Murray, J., 1997).

C'è da dire che, in fatto di sessualità e attraverso la divulgazione dei penitenziali, la Chiesa sembra anche voler gestire un sistema alquanto sotterraneo di regole implicite e di assunti, a volte scorretti, che nelle società alto-medievali ancora paiono molto diffusi. Ad esempio, alcune punizioni presenti nei testi, per atti di negligenza nei confronti dei figli appena nati o dei feti delle partorienti, hanno indubbiamente anche il fine di proporre ai fedeli uno schema valoriale diverso e più etico, nel senso attuale del termine, nei confronti della vita stessa (Payer, 1984). Come accade nel caso di genitori che nuocciono o uccidono involontariamente i figli neonati:

Si negligentia sit parentum, I annum poeniteant, et si moritur infans trium annorum sine baptismo, III annos pater et mater poeniteant. Hoc quodam tempore quo contigit ad eum delatum sic iudicavit.

(“Se muore [un bambino, ndr] per la negligenza dei suoi genitori, avendo tre anni di età e senza esser stato battezzato, il padre e la madre facciano penitenza per tre anni. Ossia lo stesso tempo che gli toccò stare senza battesimo, così si è decretato.” Penit. Theodorus, I, XIV, § 29; W. pg. 200)

La stessa pena vale in caso di omicidio volontario di un infante *gentilis*, ossia pagano, per la cui morte si scontano 3 anni di penitenza; se involontaria 2:

Si quis infante gentilem obpresserit, III annos poeniteat; si vero nolens, II. (Penit. Hubertense, cap. L; W. pg. 384)

Ma accanto a queste regole più di natura civile che religiosa, è indubbio che i dettami della morale sessuale subiscono in questo periodo delle forti rimodulazioni, a causa degli insegnamenti provenienti dalla Chiesa e diffusi nelle menti dei fedeli attraverso le pratiche di penitenza descritte nei penitenziali (Rowland, 1995). Già agli esordi dell'uso di questi manuali è molto evidente il disprezzo che le comunità cristiane riservano alla sessualità e al corpo, inteso come evidente e scomodo residuo del legame esistente tra il mondo umano e quello animale.

Se gli stessi uomini di due o tre secoli prima non avevano alcun problema nel gestire gli impulsi sessuali e il *calor genitalis* dei loro istinti (Brown, 1988), nelle società protocristiane e in quelle del VI sec. questi impulsi non solo vengono stigmatizzati, ma tale percezione è tanto diffusa da entrare, con un ruolo prominente, nella letteratura penitenziale.

Frequentissime, all'interno dei manuali, sono infatti le penitenze per atti sessuali consumati in modalità che ricordino l'accoppiamento animale o che siano considerate troppo “eterodosse”:

Concubisti cum uxore tua vel cum alia aliqua retro canino more? Si fecisti, V dies i.p.e.a. [in pane et aqua, ndr] penit. (...)

(“Ti accoppiasti, con tua moglie o con un'altra, da dietro, in una posizione simile a quella in uso ai cani? Se lo hai fatto, fai penitenza in pane e acqua per 5 giorni.” Penit. “Medico” di Burchard, cap. XLIX; W. pg. 642)

Si vir cum uxore sua retro nupserit, XL dies poeniteat; Si in tergo nupserit, poenitere debet quasi ille cum animalibus.

(“Se un uomo si unisce a sua moglie da una posizione posteriore, faccia penitenza per 15 giorni; Se si unisce a lei in un rapporto posteriore [in un rapporto anale, ndr], faccia penitenza quasi come lo avesse fatto con degli animali.” Penit. Theodorus: I, XIV, § 21, § 22; W. pg. 199)

### 3.1 Peccati capitali e posizione dell'atto impuro tra questi

Nella maggior parte degli scritti ecclesiali nei quali vengono enumerati i peccati capitali, la cosiddetta fornicazione (dal greco πορνεία, prostituirsi o compiere azioni impure), riveste sempre un ruolo da protagonista, spesso superando, in fatto di gravità, l'omicidio stesso.

Gia negli scritti della prima fase della dottrina della Chiesa antica (Marco, 7: 22), l'atto sessuale non volto alla procreazione spicca tra i peccati, insieme a idolatria e omicidio, che precludono l'accesso al mondo eterno.

Nonostante questo, gran parte di queste colpe, specialmente in ambito matrimoniale, finiscono ben presto per essere remissibili, e la grandissima varietà di peccati sessuali presenti all'interno dei manuali probabilmente si trovano a rappresentare la norma nella vita sessuale dei fedeli del tempo, ma la più vasta casistica possibile di tali azioni (Gamer e Mc Neill, 1938).

Ad una coerente e disciplinata osservanza delle prescrizioni sessuali inscritte nei penitenziali, si possono scandire, in maniera quasi ossessiva, i periodi dell'anno in cui era possibile avere rapporti sessuali, senza compiere peccato e ovviamente tra coniugati.

Da un'analisi delle imposizioni e delle regole presenti nel “Medico” di Burchard è emerso che tale possibilità era consentita per circa 44 giorni l'anno, considerando i periodi di castità per eventi religiosi come la quaresima e l'avvento, i periodi di astinenza della donna legata alle fasi del suo ciclo mestruale e del parto, e i giorni “sacri”, come la domenica, in cui era vietato avere rapporti sessuali (Flandrin, 1983):

Qui menstruo tempore coierit, XX dies poeniteat.

(“Chi si accoppia durante il periodo del ciclo mestruale, faccia penitenza per 20 giorni.” Penit. Bigotianum, cap. VIII, § 2; W. pg. 450)

Qui in matrimonio sunt, III noctes abstineant se a conjunctione antequam communicent. (“Coloro che sono uniti in matrimonio si astengano dall'unione fisica tre notti prima di comunicarsi”, Penit. Bigotianum, cap. IX, § 1; W. pg. 451)

Vir abstineat se ab uxore XL dies ante pascha usque in octavas paschae.

(“Un uomo si astenga dai rapporti con sua moglie per i 15 giorni precedenti la Pasqua fino alla settimana successiva.” Penit. Bigotianum, cap. IX, § 2; W. pg. 451)

Mulier tres menses debet se abstinere a viro suo quando concepit, ante partum et post tempore purgationis, hoc est XL diebus et noctibus, sive masculum sive feminam genuerit.

(“Una donna deve astenersi dai rapporti con suo marito quando concepisce, prima del parto e dopo l’espulsione, ciò per 15 giorni e notti, sia che abbia partorito un maschio sia una femmina.” Penit. Bigotianum, cap. IX, § 3; W. pg. 451)

Qui nubit in dominico, petat a Deo veniam et I vel II vel III diebus poeniteat, aut amplius, si frequentat.

(“Chi si accoppia durante la domenica, chieda perdono a Dio e faccia penitenza per 1 o 2 o 3 giorni, di più se ciò è frequente.” Penit. Bigotianum, II, cap. X, § 1; W. pg. 451)

Tali prescrizioni rappresentano una costante nella maggior parte dei testi penitenziali dei quali abbiamo qui fatto menzione. In particolare, la definizione dei periodi in cui i rapporti sessuali tra coniugi erano permessi, trova almeno un accenno in tutti i testi presi in considerazione.

Probabilmente queste ed altre norme regolanti l’attività sessuale rappresentano i capisaldi delle direttive ecclesiali riguardo ai ritmi e alle abitudini in materia coniugale, che secondo gli studi più recenti sono andati a formare un codice sessuale molto diffuso durante il medioevo (Payer, 1984), benché nei fatti sia impossibile definire con certezza quanto fossero realmente osservate dai fedeli.

### 3.2. La classificazione dei peccati

Nei penitenziali le liste di peccati descritti con le relative penitenze non sembrano seguire dei particolari ordini di specificazione.

In alcuni di essi sono presenti forme promiscue di liste di peccati che non seguono alcun ordine e che a volte tendono a riprendere argomenti già trattati in precedenza (come ad es. nei penitenziali *Finniano*, *Canones Gregorii*, *Beda*, *Colombano*, questi tutti insulari; *Bobbiense*, *Floriacense*, *Burgundense*, *Oxonienso I*, *Parisiense*, *Merseburgense a*, *Pseudo-Gregorio*, questi tutti continentali; *Civitatense*, del XV secolo e spagnolo).

In altri viene seguita una sorta di ordine in base ad argomenti, che vanno dall’omicidio, alla fornicazione, al furto, i quali però hanno un aspetto piuttosto sconnesso e non seguono un ordine preciso (tra questi i penit. *Cummeano*, *Theodorus*, *Egbert*, questi insulari; *Hubertense*, *Sangallense Simplex*, *Remense*, *Oxonienso II*, “*Medico*” di *Burchard*, questi continentali).

Nel penitenziale *Bigotianum* si ritrova una divisione più sistematica che segue l’elenco dei peccati capitali. Nella più recente raccolta milanese del penitenziale *Mediolanense* invece, i peccati e le penitenze sono raggruppati, in maniera piuttosto precisa, secondo i dieci comandamenti.

Nello studio attuale, essendo i peccati e le relative punizioni quelle riguardanti l’ambito sessuale, la metodica adottata è stata quella di raggruppare le prescrizioni che ricorressero maggiormente e più diffusamente in tutti i testi studiati.

La maggior parte di queste imposizioni concerne peccati commessi da parte di giovani fedeli, di adulti, di adulti coniugati, a causa di aborto o uso di contraccettivi, da parte di omosessuali, da parte di uomini di chiesa oppure a causa di superstizioni.

Vengono inoltre comunque indicati tutti quei peccati non includibili in una di queste categorie ma comunque meritevoli di attenzione per la loro singolarità o espressività.

Infine una piccola nota su ciò che si intende con l’espressione “penitenza”: la maggior parte delle volte in cui si parlava di *poenitentiam facere* si alludeva al digiunare per alcuni giorni della settimana e per i rimanenti alimentarsi sobriamente con cibi poveri come legumi, fagioli, piccoli pesci e astenendosi da vini e alcolici. In caso di impossibilità di digiunare esistevano una serie di commutazioni di pene in salmi da recitare, variabili a seconda dei peccati. In altre occasioni è nella stessa formula della penitenza che si esplicita quali siano i cibi da evitare o da assumere.

In alcuni casi particolarmente severi il regime alimentare è espresso con la formula i.p.e.a., *in pane et aqua*, ossia con un nutrimento composto solo di pane e acqua.

#### 3.2.1 Peccati sessuali tra giovani

I rapporti di natura sessuale tra giovani o comunque tra minori sono molto presenti nella letteratura penitenziale. Per i più giovani si riconosce la tendenza a compiere atti impuri, sebbene spesso sia punita in maniera più lieve e ulteriormente calibrata in base alle diverse fasce di età cui i ragazzi appartenevano.

Pueri autem XV annis usque ad vicesimum praefata scelera facientes, dimidio poenitentia supradictae juxta alios puniendi sunt; juniores vero levius judicandi.

(“I fanciulli dai quindici fino ai vent’anni che compiono le scelleratezze prima citate [rapporti orali o masturbazione reciproca, ndr], devono essere puniti con la metà della pena attribuita agli altri [i *virii*, ndr], se sono ancora più giovani, vanno puniti in modo più lieve.” Penit. Bigotianum, II, cap. II, § 5; W. pg. 449)

Si qui pueri parvoli ante XX annorum se invcem manibus quinquinaberit, XX dies, si frequenter faciunt, aut si in ipsa aetate inter femora fornicaberint, I ann. poenit.

(“Se dei giovani fanciulli prima dei venti anni si sono inquinati a vicenda con le loro mani, facciano penitenza per 20 giorni, se invece lo hanno fatto frequentemente oppure

se in quella stessa età hanno avuto un rapporto *inter femora*, facciano penitenza un anno.” Poenit. Merseburgense a, cap. LXXV; W. pg. 399)

Per quanto riguarda le penitenze, queste, pur essendo più leggere rispetto a quelle destinate agli adulti, spesso includevano percosse o violenze fisiche non adottabili con i fedeli più maturi:

Pueri qui fornicantur inter se ipsos, iudicavit ut vapulentur

(“Per i fanciulli che fornicano tra di loro, è stabilito che vengano bastonati.” Penit.

Theodorus, I, II, § 11; W. pg. 185)

Punizioni basate sul digiuno e sull’astinenza sono previste anche per tutti quei fanciulli che, pur essendo ancora immaturi di età, si avvicinano al mondo della sessualità adulta attraverso tentativi di eccitamento basati sul contatto fisico o sull’imitazione dell’atto sessuale:

Minimi vero fornicationem imitantes et irritantes se invicem, sed coinquinati non sunt propter aetatis maturitatem, XX dies peniteant, si vero frequenter, XL dies.

(“I minori che, imitando la fornicazione ed eccitandosi a vicenda, non vengano inquinati ma solo per immaturità di età, facciano penitenza per 20 giorni, se invece ciò avviene frequentemente, facciano penitenza per 40 giorni.” Penit. Cummeano, cap. II, § 15; W. pg. 470)

Nella casistica dei peccati sessuali commessi da minori o comunque da giovani fedeli, esiste anche il peccato di *oppressio* nei confronti di un giovane da parte di un altro più adulto. In questo caso è un ragazzo più grande che “opprime” sessualmente, con attenzioni imposte o non corrisposte uno più giovane. Inoltre tali penitenze cambiano il loro peso se l’oppresso ha ceduto alle lusinghe del maggiore o se invece ha resistito, subendone le attenzioni:

Si puer parvus a majore obpressum fuerit habens annos XX, VII dieb. penit., et si consenserit, X dieb.

(“Se un piccolo fanciullo è stato oppresso da uno maggiore dell’età di 20 anni, faccia penitenza per 7 giorni, e se ha accondisceso, faccia penitenza per 10.” Penit.

Vindobondense a, cap. LXVIII; W. pg. 421)

### 3.2.2 Peccati sessuali tra adulti

I peccati concernenti questa parte della popolazione comprendono una ben più vasta varietà di casi. Gli adulti infatti facevano parte di quel gruppo di persone alle quali era pressoché proibito avere rapporti sessuali, a meno che non si fosse trattato di rapporti atti a procreare all’interno di un’unione sancita dal matrimonio o volti a mantenere l’obbligo coniugale.

Nella fattispecie, nei penitenziali spesso si parla di *virī* non precisando se essi siano o meno coniugati, ossia *uxorati*.

Per questa fascia di persone si deve presumere che le punizioni loro attribuite siano dovute al fatto che abbiano compiuto peccati di natura sessuale fuori dal matrimonio o senza un intento procreativo.

In questa categoria di peccati sono spesso inclusi gli atti di masturbazione o autoerotismo, eccitamenti illeciti dovuti a baci, sguardi, desideri o pensieri illeciti, rapporti sessuali con donne di diverse categorie sociali.

Si quis pro concupiscentia vel libidinem per semet ipsum fornicaverit, annum integrum peniteat.

(“Se qualcuno per concupiscenza o libidine compie atti di fornicazione da solo con se stesso, faccia penitenza per un anno.” Penit. Floriancense, § 14; K. pg. 99)

Qui per turpiloquium vel aspectu, tactu vel osculo quoinquinatus, i.e. pollutus fuerit, tamen non voluit fornicare corporaliter, XX vel XL diebus juxta qualitatem poeniteat, si autem inpugnatione cogitationis violenter quoinquinatus est, VII dies poen.

(“Colui che per il turpiloquio, per l’aspetto esteriore, per il contatto fisico o per un bacio, viene inquinato, ad esempio con una polluzione, nonostante non voglia fornicare fisicamente, faccia penitenza 20 o 40 giorni per tale ragione; se invece viene inquinato a causa dell’assalto violento di un pensiero illecito faccia penitenza per 7 giorni.” Penit. Parisiense, cap. XXXIX; W. pg. 416)

Si quis virginem aut viduam rapuerit, III annos peniteat, I ex his in pane et aqua.

(“Se qualcuno viola una vergine o una vedova faccia penitenza per 3 anni, uno dei quali a pane acqua.” Penit. Oxoniense I, § 32; K. pg. 91)

De eis, qui cum multis mulieribus fornicatus est. Propter fornicationem multi nesciunt numerum cum quibus fornicati sunt, ille ieiunet ebdomada quadraginta.

(“Riguardo a coloro che compiono fornicazione con molte donne. Coloro che, a causa della fornicazione, non conoscono neanche il numero di quelle con cui hanno avuto dei rapporti fisici facciano penitenza per 40 settimane.” Penit. Oxoniense II, § 14; K. pg. 194)

Quando tali azioni avvengono invece all’interno di un vincolo matrimoniale anche i testi penitenziali tendono a precisarsi maggiormente, parlando allora di atti di *adulterium*, ossia adulterio vero e proprio.

Item, si quis commisit adulterium cum uxore aliena, VII annis peniteat.

“Allo stesso modo, se qualcuno ha commesso adulterio con una moglie non sua, faccia penitenza per 7 anni.” Penit. Civitatense, cap. XIX; W. pg. 690)

Per le *mulieres*, le donne, al contrario, la distinzione tra coniugate o nubili è meno chiara. Esse spesso vengono citate in quanto colpevoli di atti impuri a livello sessuale, ma, a meno che non si tratti di donne di chiesa o di mogli che intendono separarsi dal loro rispettivo coniuge, le distinzioni tra sposate e non sposate si fanno molto meno percepibili.

Questo probabilmente tende a rispecchiare un atteggiamento semplicistico e grossolano nei confronti dell'ambito della sessualità femminile in generale, che relegava la donna ad un' inferiorità non solo sociale e giuridica ma anche fisica e mentale, che veniva dimostrata da una presunta incapacità delle donne di controllare i loro istinti più animaleschi e legati alla riproduzione (Murray, J., 1997). La maggior parte delle penitenze che riguardano le donne sono per atti di lesbismo o di masturbazione.

Si mulier cum muliere, III annos peniteat.

(“Se una donna [compie fornicazione, ndr] con un'altra donna, faccia penitenza per III anni.” Penit. Theodorus: Canones Gregorii, cap. 95; W. pg. 171)

Si mulier cum se ipsa sola coitum habet, III annos peniteat.

(“Se una donna raggiunge l'orgasmo da sola faccia penitenza per 3 anni.” Penit.

Theodorus: Canones Gregorii, ca. 97; W. pg. 171)

L'elemento interessante di questa letteratura è che, nonostante la loro scabrosità, alcuni di questi disdicevoli episodi di lussuria vengano descritti con singolare dovizia di particolari.

In modo speciale ciò accade nel famoso penitenziale chiamato “Medico” di Burchard, il quale descrive con accuratezza tali azioni sconvenienti attraverso lunghe e dettagliate descrizioni. Per tale ragione, spesso si è ritenuto che questo testo fosse destinato principalmente all'istruzione superiore dei vescovi e dei diaconi che avrebbero dovuto diventare confessori e non ai preti locali per la confessione dei fedeli (Körtgen, 2006). Questa tesi è rafforzata anche dal fatto che un tale scopo viene citato nella stessa introduzione del penitenziale.

Ma, a prescindere da quale sia il fine ultimo di tale libro, è innegabile la sua importanza storica e la sua capacità di descrivere, in modo molto più accurato degli altri testi, le usanze del tempo da cui i fedeli dovevano essere messi in guardia.

Questo manuale dà il meglio di sé quando parla degli ambiti riguardanti le superstizioni del tempo (che verranno esposte in seguito), e quando esplora i costumi sessuali più insoliti e conturbanti, che vengono descritti molto dettagliatamente, come nel caso dei rapporti omosessuali tra donne:

Fecisti quod quedam mulieres facere solent, ut faceres quoddam molimen aut machinamentum in modum virilis membri ad mensuram tuae voluntatis, et illud loco verendorum tuorum aut alterius cum aliquibus ligaturis colligares, et fornicationem faceres cum aliis mulierculis, vel aliae eodem instrumento, sive aliae tecum? Si fecisti, V annos per legitimas ferias penit.

(“Hai fatto ciò che talora alcune donne fanno, ossia costruire un attrezzo o un marchingegno a forma di membro virile, della misura da te desiderata, che tu hai legato, con delle corde nel luogo delle tue vergogne o a quello di un'altra, per provare piacere con altre donnuciole, oppure esse hanno usato lo stesso strumento con te? Se lo hai fatto, fai penitenza per 5 anni nei giorni di festa prescritti.” Penit. “Medico” di Burchard, C. CXLII; W. pg. 658)

Fecisti, quod quedam mulieres facere solent, ut jam supra dicto molimine, vel alio aliquo machinamento, tu ipsa in te solam faceres fornicationem? Si fecisti, I ann. penit.

(“Hai fatto ciò che talora alcune donne fanno, ossia ti sei posta sopra al sopraccitato strumento, o su qualche altro marchingegno, per provare piacere da sola? Se lo hai fatto, fai un anno di penitenza.” Penit. “Medico” di Burchard, C. CXLIII; W. pg. 658)

Per simili atti peccaminosi esiste, nello stesso “Medico” di Burchard, anche un equivalente maschile:

Fecisti fornicationem, tu quidam facere solent, ut tuum virilem membrum in lignum pervoratum aut aliquo hujusmodi mitteres, et sic per illam commotionem a te semen proiceret? Si fecisti, XX dies i.p.e.a. penit.

(“Hai compiuto fornicazione, come qualcuno fa, ossia hai messo il tuo membro virile in un legno perforato o in qualsiasi altro modo affinché, a causa di un tale movimento, tu potessi provare piacere? Se lo hai fatto, passa 20 giorni in pane e acqua.” Penit. “Medico” di Burchard, C. CXI; W. pg. 653)

In alcuni casi, ritornando a ciò che concerne la sfera della sessualità femminile adulta, vengono rilevati anche casi di “stimolazioni illecite” o imitazioni sconvenienti di rapporti sessuali rivolte ai loro stessi figli:

Si mater cum filio suo parvulo fornicationem imitatur, III annos abstineat se a carne et diem unum jejundet in ebdomada usque ad versperum.

(“Se una madre imita l'atto della fornicazione con il suo piccolo figlio, per 3 anni si astenga dalla carne e digiuni un giorno a settimana fino alla sera.” Penit. Theodorus, II, § 20; W. pg. 186)

Esiste inoltre tutta una serie di peccati compiuti da individui adulti, spesso maschi, che non sono legati

specificamente all'ambito dell'erotismo fisico vero e proprio, ma sono comunque considerati fonte di pensieri o azioni impure. A questo ambito si riferiscono tutte quelle penitenze che si rifanno a divieti quali quello di lavarsi tranne che nei casi di effettiva necessità, a quello di fare il bagno in promiscuità o di domenica, al divieto di ballare, di travestirsi (elemento legato anche alle lascive tradizioni pagane), di inebriare qualcuno con fini lussuriosi e illeciti e, per le donne anche al divieto di truccarsi.

Lavacrum capitis in die dominico potest esse, si necesse est, et in lixiva pedes lavari, balneos non licet fieri. ("Lavarsi la testa durante la domenica e anche lavarsi i piedi in acqua è permesso, se è necessario, non è lecito invece fare il bagno." Penit. Merseburgense a, C. CXXXII; W. pg. 404)

Si quis in balneo cum mulieribus se lavare praesumerit, emendatione pollicita, anno I poeniteat et ulterius non praesumat.

("Se qualcuno presume di potersi lavare in un bagno con delle donne faccia penitenza per un anno e, dopo aver promesso un ravvedimento, non pecchi più." Penit. Hubertense, C. XLVII ; W. pg. 383)

Si quis balationes ante ecclesias sanctorum fecerit, seu qui faciem suam transformaverit in habitu mulieris sut ferarum, seu mulier in habitu viri, emendatione pollicita, III annis poeniteat.

("Se qualcuno ha eseguito dei balli davanti alla chiesa dei santi oppure se qualcuno si è truccato la faccia come se fosse una donna, oppure una donna come se fosse un uomo, faccia penitenza per 3 anni, dopo aver promesso un ravvedimento." Penit. Hubertense, C. XLII; W. pg. 383)

Qui per odium vel luxuriam, ut confundant vel inrident, alios inebriat, XL diebus poeniteat.

("Colui che, per odio o per lussuria, fa ubriacare qualcun altro per confonderlo o irriderlo, faccia penitenza per 15 giorni." Penit. Oxoniense I, § 44; K. pg. 92)

Si quae mulier cerussa aliove pigmento se oblinat, ut aliis viris placeat, poenitentia afficietur annorum trium.

("Se qualche donna si è truccata con del bianco oppure con qualche altro pigmento, per piacere ad altri uomini, faccia una penitenza di 3 anni." Penit. Mediolanense, VII; W. pg. 723)

### 3.2.3 Peccati sessuali tra coniugi

In materia di matrimonio in questi testi le informazioni si fanno più chiare e dettagliate. Ricorrenti sono i richiami al rispetto e all'importanza che un legame simile dovrebbe meritare nella scala di valori dei fedeli.

A livello di ingerenza nella vita privata dei fedeli è proprio con le regole destinate al matrimonio che i penitenziali si fanno più influenti e autorevoli.

La Chiesa infatti, in fatto di matrimonio, si sentiva autorizzata a parlare e a definire esattamente quali fossero le regole che ad esso presiedevano. Inoltre questa area rivestiva una particolare rilevanza, vista la tendenza della popolazione a deviare dalle norme stabilite dai poteri ecclesiali e visto il potere che i tentativi di redenzione dei fedeli da tali deviazioni assicuravano agli stessi poteri ecclesiali (Hamilton, 2001). Gli innumerevoli scritti degli uomini di Chiesa a tal riguardo sono spesso piuttosto ambivalenti: i pareri dissentono anche nello stabilire se fossero preferibili forme di sessualità contenuta nel matrimonio e volta a fini procreativi o del tutto controllata in astensioni totali dai piaceri della carne, come nel caso delle vite consacrate a Dio (Payer, 1980).

Nei penitenziali i temi principalmente ricorrenti sono indubbiamente quelli della *continentia* all'interno del vincolo matrimoniale, che ricordano ai due coniugi i tempi e le modalità consentiti per i rapporti sessuali:

Continentiam esse in matrimonio praecipimus et exortamur, quia matrimonium sine continentia nec legitimum est sed peccatum et non ad libidinem sed causa filiorum Deo auctore concessum est, sicut scriptum est: et erunt duo in carne una, i.e. in unitate carnis per generationem filiorum et non libidini concupiscentia carnalis. (...)

("Noi esortiamo e raccomandiamo che nel matrimonio ci sia continenza, poiché un matrimonio senza continenza non è legittimo ma è fonte di peccato ed esso fu concesso da Dio creatore non per la libidine ma per la procreazione dei figli, come sta scritto: saranno due corpi e una sola carne, cioè saranno nell'unità della carne per procreare dei figli e non per soddisfare la bramosia del desiderio carnale." Penit. Finiano § 46; W. pg. 118)

Accanto a questi insegnamenti morali sul valore dell'astinenza ci sono fitte liste, delle quali abbiamo in parte già fatto menzione, riguardanti i comportamenti da tenersi in caso di rapporti sessuali in giorni consacrati e in determinati periodi dell'anno, gravidanze e cicli mestruali della donna, periodi di penitenza e di espiatione attraverso l'astensione volontaria dai rapporti fisici.

Alcune altre regole a tal riguardo però sono degne di esposizione: nei periodi concessi, ad esempio, era possibile avere rapporti sessuali con la propria moglie in qualsiasi momento della giornata:

Legitimum conjugium aequaliter licet in die et in nocte, sicut scriptum est: Tuus est dies et tua est nox.

(“Nel matrimonio, un amplesso legittimo è permesso sia di giorno che di notte, come sta scritto: tuo è il giorno e tua è la notte.” Penit. Theodorus, II, XII, § 16; W. pg. 215)

Nonostante questo, nel momento in cui il marito si fosse unito alla propria moglie, gli era vietato sia entrare in chiesa prima di essersi lavato:

Maritus qui cum muliere sua dormierit lavet se antequam intret in ecclesia.

(“Il marito che abbia dormito con la propria moglie si lavi prima di entrare in chiesa.”

Penit. Theodorus, II, XII, § 29; W. pg. 216)

E inoltre, altrettanto peccaminoso era considerato vedere la propria moglie nuda:

Maritus quoque non debet uxorem suam nudam videre.

(“Il marito inoltre non deve vedere la propria moglie nuda.” Penit. Theodorus, II, XII, § 30; W. pg. 216)

Molto importanti sono anche i temi dell’adulterio, delle infrazioni delle regole coniugali, dei casi di ripudio o di infertilità di uno dei due coniugi che spesso portano a separazioni consensuali e legittime, e infine dei casi di bigamia o trigamia da parte del marito:

Legitimum conjugium non licet separari sine consensu amborum.

(“Non è lecito che si separi un’unione legittima senza il consenso di entrambi.” Penit. Theodorus, II, XII, § 7; W. pg. 213)

Si quis adulterium commiserit, VII annis penitentiae completis redemptioni reddatur secundum pristinos gradus.

(“Se qualcuno commette adulterio, faccia 7 anni di penitenza completa finché non raggiunga la redenzione secondo la condizione precedente.” Penit. Cummeano, cap. III, § 22; W. pg. 473)

Si vir dimiserit uxorem propter fornicationem, si prima fuerit, licitum est, ut aliam accipiat uxorem; illa vero, si voluerit penitere peccata sua, post quinque annos alium virum accipiat.

(“Se un uomo manda via sua moglie a causa di una fornicazione, se ella è stata la prima moglie, è lecito che ne accolga un’altra; sua moglie invece, se desidera far penitenza per i suoi peccati, dopo cinque anni accolga un altro uomo.” Penit. Theodorus: Canones Gregorii, C. 82; W. pg. 170)

Si vir et mulier conjunxerint se in matrimonio, et postea dixerit mulier de viro, non posse nubere cum ea, si quis poterit probare quod verum sit, accipiat alium.

(“Se un uomo e una donna si uniscono in matrimonio e dopo ciò la donna dichiara che suo marito non può unirsi con lei, se qualcuno può dimostrare una cosa simile, è lecito che ella sposi un altro.” Penit. Theodorus, II, XII, § 32; W. pg. 216)

Digamus peniteat I annum, IV et VI feria et in tribus quadragesimis absteat se a carnibus, non dimittat tamen uxorem.

(“Un bigamo faccia penitenza per un anno, nel quarto e nel sesto giorno della settimana [mercoledì e venerdì, ndr] e per tre quaresime si astenga dalle carni e tuttavia non mandi via la moglie.” Penit. Cummeano, cap. III, § 19; W. pg. 473)

Trigamus ut superius, i.e. in IV vel VI vel plus, VII annos peniteat et in IV et VI feria et in quadragesimis absteat se a carnibus, non separentur tamen. Basilus hoc iudicavit, in canone autem IV annos.

(“Un trigamo come scritto sopra, cioè nel quarto e nel sesto giorno e anche di più, per sette anni faccia penitenza e nel quarto e nel sesto giorno della settimana e nelle quaresime si astenga dalle carni, tuttavia che i coniugi non siano separati. Così Basilio decretò, mentre nel canone è scritto per 4 anni.” Penit. Cummeano, cap. III, § 20; W. pg. 473)

Interessanti sono le penitenze che riguardano la creazione o lo scioglimento di voti di castità o di vocazioni monacali. Se avvengono dopo il matrimonio è necessario che l’altro coniuge venga avvisato e concordi su tale scelta. Essi infatti hanno il potere di slegare la coppia dal vincolo matrimoniale se uno dei due coniugi non ha avvisato l’altro di tale promessa oppure se, quando sorge, il desiderio della vita monastica è più forte di quello della vita coniugale ed esiste il consenso di entrambi a tale separazione:

Mulier non licet votum vovere sine licentia viri sui, sed si voverit, dimitti potest.

(“Non è lecito che una moglie faccia un voto senza il permesso del marito, se ciò accade egli può ripudiarla.” Penit. Merseburgense a, cap. CXXXVIII; W. pg. 404)

Vir et mulier in matrimonio, si ille voluerit Deo servire et illa noluerit, aut illa voluerit et ille noluerit, vel ille infirmatus seu illa infirmata, tamen omino consensu amborum separentur.

(“Nel caso del matrimonio di un uomo e una donna, se egli desidera servire Dio ed ella non vuole, oppure se ella lo vuole ed egli no, oppure se uno dei due resta infermo, con il

totale consenso di entrambi, è possibile che si separino.” Penit. Theodorus, II, XII, § 12; W. pg. 214)

Una particolare attenzione meritano i matrimoni che avvengono tra coniugi che abbiano alcuni gradi di parentela e i gradi ammessi per il verificarsi di un matrimonio. Accanto a questi temi compare anche quello dell’incesto e della sua espiazione:

In quinta generatione conjugantur, quarta si inventa fuerit, non separentur, tertia separentur. In tertia tamen propinquitatem non licet uxorem alterius accipere post obitum ejus.

(“Parenti di quinta generazione si sposino, parenti di quarta generazione, se si è scoperto in seguito, non siano separati, parenti di terza, siano separati. Per coniugi imparentati in terza generazione tuttavia dopo la separazione non è lecito che sia presa un’altra moglie al posto della precedente.” Penit. Cummeano, cap. III, § 24; W. pg. 474)

Si fratre cum fratre naturalem fornicationem per commixtionem carnis, XV ann. poen. ab omni carne.

(“Se un fratello compie naturale fornicazione con un altro fratello attraverso la commistione della carne, faccia penitenza per 15 anni astenendosi da ogni tipo di carne.” Penit. Merseburgense, cap. CLII ; W. pg. 406)

Qui cum matre fornicaverit, XV annos peniteat.

(“Chi compie fornicazione con la propria madre faccia penitenza per 15 anni.” Penit. Egbert, cap. IV, § 3; W. pg. 234)

Qui cum filia vel sorore, XII annos peniteat.

(“Chi compie ciò con la propria figlia o con la propria sorella, faccia penitenza per 12 anni.” Penit. Egbert, cap. IV, § 4; W. pg. 234)

### 3.2.4 Peccati per aborti o metodi contraccettivi

In fatto di contraccezione, gravidanze e aborti, i libri penitenziali sembrano mostrare un aspetto piuttosto sconosciuto delle popolazioni alto-medievali e delle loro credenze. Esse, attraverso le liste riguardanti la casistica di peccati su tali argomenti, mostrano le loro conoscenze riguardo a contraccezione, aborto e vita fetale.

Riguardo a quest’ultima in particolare, non sembrano differenziarsi in maniera precisa la contraccezione dall’aborto vero e proprio ma sembra diffusa l’idea che il feto sia *sine anima*, senza anima, fino al quarantesimo giorno dopo il suo concepimento oppure fino al primo movimento percepito dalla madre (Green, 2006).

Alcune di queste percezioni, riguardanti la distinzione delle pene a seconda dei periodi di attuazione dell’aborto (precedente o successivo ai primi 40 giorni dal concepimento), sembrano in parte rispecchiare, *mutatis mutandis*, le differenziazioni attuali sullo stato del feto, sulla sua identità giuridica, sui periodi di autorizzazione all’aborto volontario e sulla gestione delle prime fasi della gravidanza.

Mulieres quae abortum faciunt antequam animam habeat, annum vel III XLmas vel XL dies juxta qualitatem culpae poeniteant, et si postea, i.e. post XL dies accepti seminis, ut homicididae poeniteant, i.e. III annos, in IV feria et VI et in tribus Xlms. Hoc secundum canones judicantur.

(“Le donne che compiono un aborto prima che il concepito abbia un’anima, facciano penitenza un anno oppure tre volte per 40 giorni oppure 40 giorni a seconda delle caratteristiche della colpa; se ciò avviene dopo 40 giorni dal concepimento, facciano penitenza come se avessero commesso un omicidio, cioè 3 anni, nel quarto e nel sesto giorno della settimana e in 3 quaresime. Ciò è stato decretato dai canoni.” Penit. Theodorus, I, XIII, § 24; W. pg. 199)

Inoltre la annosa avversità della Chiesa per le pratiche contraccettive deve riallacciarsi anche a ciò che, in quel periodo storico, con tali pratiche era connesso: il loro forte rimando simbolico a pozioni, incantesimi e magie provenienti dalle più antiche tradizioni pagane, e il loro legame con l’aborto, in quanto strumento di controllo femminile sul proprio corpo (McLaren, 1984). Questi due aspetti correlati intimorivano e alludevano al forte rapporto del femminile con il mondo dell’irrazionalità e della fisicità.

In alcuni casi si trovano particolareggiate descrizioni delle prassi contraccettive in uso al tempo, come filtri di erbe naturali o pozioni magiche. Altrettanto presenti sono anche pratiche anticoncezionali simili a quelle dell’odierno *coitus interruptus*:

Si quis potiones acceperit, ut mulier non concipiat aut conceptos occiderit, aut vir semen effuderit a coitu mulieris, ut non concipiat, sicut filii Judae fecerunt in Thamar, jejundet unusquisque annos X.

(“Se qualcuno accetta delle pozioni, affinché sua moglie non concepisca o uccida i concepiti, oppure se qualche uomo disperde il proprio seme fuori dal corpo femminile, come i figli di Giuda fecero con quello di Tamara, digiuni per 10 anni.” Penit. Hubertense, cap. LVI; W. pg. 385)

Fecisti, quod quaedam mulieres facere solent, quae dum fornicantur, et partus suos necare volunt, agunt, ut utero conceptos excutiant, vel si nondum conceperunt, faciunt, ut non concipiant? Si fecisti aut consensisti aut docuisti, III per legitimas ferias penit. debes. Sed antiqua definitio, usque ad exitum vitae tales ab ecclesia removet, nam quotiens conceptum impendierat, tot homicidiorum rea erat. Sed distat multum, utrum paupercola sit, et pro difficultate nutriendi vel fornicaria causa, et pro sceleris celandi fiat.

(“Hai fatto ciò che a volte alcune donne fanno, le quali mentre compiono fornicazione e poiché desiderano uccidere i frutti del loro grembo, fanno in modo di strappar via i concepiti con le loro erbe e i loro malefici, così che tali concepiti vengano uccisi, oppure fanno in modo di non concepire affatto, se ciò ancora non è accaduto? Se lo hai fatto, hai acconsentito a ciò o se lo hai insegnato, devi fare penitenza per 3 anni nei giorni di festa stabiliti. Ma, secondo un antico decreto, una simile donna dovrebbe essere allontanata a vita dalla chiesa, poiché tutte le volte che ha impedito una gravidanza, è stata colpevole di omicidio. Ma c'è molta differenza se ha compiuto ciò poiché povera e incapace di fornire nutrimento alla sua creatura oppure a causa della sua lussuria e del tentativo di nascondere un tale scempio.” Penit. “Medico” di Burchard, cap. CXLVII; W. pg. 650)

Piuttosto frequenti sono anche gli infanticidi volontari *post partum*. Questi erano soliti verificarsi sia in caso di occultamento di relazioni sessuali sconvolgenti sia in caso di impossibilità materiale della madre a mantenere la prole. Ovviamente, come già è apparso nel testo precedente, una simile diversità di motivazioni è contemplata e inclusa nella valutazioni che di tali infanticidi si fanno nei penitenziali:

Si quae mater filium suum occiderit, XV annos poen., et nunquam mutet, nisi die dominica.

(“Se una madre uccide il proprio figlio, faccia penitenza per 15 anni e non smetta mai, tranne che di domenica.” Penit. Merseburgense a, cap. CLXII; W. pg. 407)

Mulier pauperina VII ann. poen.

(“Se invece la madre è una poveretta, faccia penitenza per 7 anni.”, Penit. Merseburgense a, cap. CLXIII; W. pg. 407)

### 3.2.5 Peccati sessuali per omosessualità

L'omosessualità nella casistica dei penitenziali è un argomento piuttosto frequente. È indubbio che ad essa si riservino ampi spazi di descrizione e di richiamo, anche a causa del fatto che in questi casi si riteneva che ciò che spingeva all'atto sessuale non fosse altro che l'impulso della libidine più inconsulta.

Nonostante questo però, e pur essendo spesso severamente punita, essa era forse nella maggior parte dei casi considerata un evento dalla diffusione moderata o comunque un fatto comune e prevedibile in ambienti in cui vi era la coabitazione coatta di individui dello stesso sesso, come nel caso di preti o diaconi (Payer, 1984).

A livello di gravità dell'atto è necessario dire che quello di omosessualità non veniva considerato più severamente dei rapporti sessuali compiuti da uomini di Chiesa, frutto di adulteri o di incesti. Confrontando gli anni di penitenza tra i diversi manuali, si notano penitenze che vanno da uno a venti anni di pena (quest'ultimo è spesso il caso dei *sodomites*), anche se ciò che è interessante notare sono le differenze esposte tra le diverse tipologie di rapporto omosessuale, in alcuni casi molto difficili da interpretare (Zavattero, 2001).

Vi sono ad esempio alcune distinzioni che ancora oggi sono difficilmente afferrabili e che sono riferibili unicamente ai rimandi culturali del tempo, in alcuni casi molto lontani da quelli attuali.

Un esempio di ciò sono le distinzioni che, nelle relazioni sessuali di individui dello stesso sesso, si fanno tra rapporti propriamente sodomitici e rapporti *in terga*. Quest'ultima espressione viene spesso usata per descrivere un rapporto anale con la propria moglie, ma in fatto di relazioni omosessuali, essa rappresenta in entrambi i casi un rapporto anale, anche se le punizioni attribuitele spesso variano in modo evidente:

Sodomites annos IV

(“I sodomiti facciano penitenza per quattro anni.” Penit. Beda, III, § 19; W. pg. 222)

Si in consuetudine sit, annos VII, vel si monachi, annos VII.

(“Se invece ciò accade per consuetudine o se accade tra monaci, facciano penitenza per sette anni.” Penit. Beda, III, § 20; W. pg. 222)

Si quis vero in terga fornicantes, si pueri sunt, II ann., vi viri, III, si intraversint, VII, si autem in consuetudine vertunt, poenitentia addatur.

(“Se invece qualcuno ha fornicato *in terga*, se è un fanciullo faccia penitenza per 2 anni, se è un uomo adulto per 3, se c'è stata penetrazione [come in un rapporto anale, ndr] per 7 anni, se ciò accade in consuetudine, sia aggiunta altra penitenza.” Penit. Parisiense, cap. LVIII; W. pg. 417)

Un altro caso di evidente impossibilità di risalire ad una distinzione ben definita nella traduzione avviene riguardo ai rapporti detti *inter femora* e in quelli detti *inter crura*. In alcuni casi viene anche citato un

rapporto *inter coxas*, distinto da quello *inter femora* (nel “Medico” di Burchard).

In questi casi la distinzione diventa molto difficile e probabilmente risale ad una diversa tipologia di rapporto incompleto, che doveva essere legata anche al diverso significato che l'arto “*femor*” (femore) e l'atro “*crux*” (gamba) possedevano. Solo pochi indizi, inoltre, possono essere tratti dal confronto delle leggere differenze di anni che intercorrono tra la penitenza per il primo atto e quella per il secondo (di solito del valore di un anno o due, in tutti i casi di penitenziali contenenti una tale distinzione):

Viri inter femora fornicantes, primo annum peniteant, iterans II annos.

(“Per uomini che fornicano *inter femora* la penitenza è di un anno, se lo fanno di nuovo è di 2.” Penit. Cummeano, II, § 5; W. pg. 469)

Inter crura fornicantes, si pueri sunt, anni II, si viri, anni III. Si autem in consuetudinem vertunt, et modus penitentiae addatur iudicio sacerdotis.

(“Coloro che fornicano tra le gambe [*inter crura*, ndr], se sono fanciulli facciano penitenza per 2 anni, se sono uomini adulti per 3. Se invece ricadono in ciò con consuetudine il giudizio sulla penitenza sia stabilito dal sacerdote.” Penit. Cummeano, II, § 6; W. Pg. 469 )

In fatto di omosessualità o di comportamenti che scartano dai modelli di maturità maschile del tempo, spesso si ritrovano anche condanne a modi di agire non virili o comunque effeminati, che rammentino la rilassatezza di costumi e forza morale di coloro che adottano o possiedono tali atteggiamenti, accostabili a quelli femminili e quindi “molli”:

Molles unum annum peniteant.

(“Gli effeminati facciano penitenza per un anno.” Penit. Cummeano, II, § 18; W. pg. 470)

Legate ad una certa idea di comportamenti sessuali non naturali abbiamo anche tutta una gamma di abitudini che possono esser considerate anomale e quindi punibili. Piuttosto frequenti sono i casi di rapporti sessuali con il mondo animale, puniti molto severamente da tutti i penitenziali. Ma ciò che è ancora più interessante riportare sono tutte le condanne per peccati di sessualità considerata non naturale tra esseri umani, sessualità che allude a ciò che attualmente viene riferito alla fase preliminare l'atto sessuale e che allora veniva riportata spesso come una prerogativa della sessualità omosessuale:

Si quis cum quadrupedia peccaverit, si laicus est, I annum peniteat in pane et aqua, si clericus est, II annos peniteat in pane et aqua, si diaconus IIII, duos ex his in pane et aqua, si presbyter VI, II ex his in pane et aqua.

(“Se qualcuno pecca con un quadrupede, se è laico faccia penitenza per un anno a pane e acqua, se è un chierico per 2, se è un diacono per 4 anni, di cui 2 a pane e acqua, se è un presbitero per 6 anni, di cui 2 a pane e acqua.” Penit. Oxoniense I, cap. 28; K. pg. 90)

Manu vero semetipsos coinquinantes, C diebus, iterantes anno poeniteant.

(“Coloro che si inquinano a vicenda, per mezzo delle mani, facciano penitenza 100 giorni, e se lo fanno di nuovo facciano penitenza per un anno.” Penit. Bigotianum, II, cap. II, § 3; W. pg. 449)

Fornicantes labiis, quod dictu scelus, primo IV annis, iterantes consuetudine VII annis poeniteat.

(“Coloro che fornicano con le labbra [rapporti orali, ndr] per la prima volta facciano penitenza per 4 anni, poiché ciò è una grande empietà, se ciò viene ripetuto con consuetudine, facciano penitenza per 7 anni.” Penit. Bigotianum, II, cap. II, § 4; W. pg. 449)

### 3.2.6 Peccati sessuali nel clero

Come da alcuni esempi già citati si è notato, l'appartenenza ad un ordine ecclesiale nel caso di compimento di peccati e atti impuri, sembra essere un deterrente molto forte nell'attribuzione della penitenza. Nei penitenziali spesso compaiono sezioni apposite per trattare peccati che si riferiscono all'ordine ecclesiale o che coinvolgono soggetti legati alla chiesa, sia uomini che donne, sebbene queste ultime spesso siano tralasciate o comunque abbiano pene più leggere rispetto agli uomini.

Essere prete, diacono o addirittura vescovo o pontefice faceva lievitare la pena a cui si veniva sottoposti dal momento che, ovviamente, tali figure erano ritenute in dovere di comportarsi rettamente, in quanto modelli e giudici dei comportamenti altrui. Anche se è necessario dire che la stessa appartenenza ad un ordine ecclesiale del tempo comprendeva in sé diversi privilegi e rappresentava una forte difesa da soprusi o prepotenze altrui che potessero invogliare a compiere reati (Gamer, McNeill, 1938).

Le penitenze per tali infrazioni spesso variavano in base al grado ecclesiale rivestito ed erano tanto maggiori quanto più alta era la posizione del peccatore nelle gerarchie della chiesa. I peccati più frequenti in cui tali figure incorrevano erano spesso di natura sessuale, in particolare essi comprendevano relazioni sessuali di natura eterosessuale, omosessuale o animale:

Si quis concupiscit mulierem alienam et non potest peccare cum ea aut non vult eum suscipere mulier, si laicus, XL dies, si clericus aut monachus, annum poeniteat, medio

in pane et aqua, si diaconus II, si presbyter III.

(“Se qualcuno desidera un'altra donna e non può peccare con lei o non ha intenzione di prender moglie, se è un laico faccia penitenza per 40 giorni, se è un chierico o un monaco per un anno, metà del quale a pane e acqua, se è un diacono 2 anni, se è un presbitero 3 anni.” Penit. Cummeano, cap. III, § 3; W. pg. 471)

Si episcopus sodomitam fecerit, XIV ann. poen., presbyter XII, diaconus IX, subdiaconus VIII, clericus VII, laicus V, et nunquam cum alio dormiat.

(“Se un vescovo compie peccato di sodomia, faccia penitenza per 14 anni, se presbitero di 12, se diacono di 9, se subdiacono di 8, se chierico di 7, se laico di 5, e non dorma mai più con nessun altro.” Penit. Merseburgense a, cap. CXLV; W. 405)

Item episcopus cum quadrupede fornicans VII annos, consuetudinem X, presbyter V, diaconus III, clericus, II.

(“Allo stesso modo se un vescovo fornicava con un quadrupede faccia una penitenza di 7 anni, se lo fa con consuetudine, per 10, se invece è un presbitero faccia penitenza per 5 anni, se è un diacono per 3, se è un chierico per 2.” Penit. Egbert, cap. V, § 22; W. pg. 237)

Nella letteratura penitenziale a tal riguardo non mancano neanche penitenze inferte per relazioni illecite o mancate cessazioni di legami risalenti a prima dell'ordinazione, desideri sessuali nei confronti del genere femminile e azioni sessuali involontarie o incontrollabili dai soggetti stessi, come polluzioni notturne o sogni libidinosi:

Si quis clericus vel superioris gradus, qui uxorem habuit, et post honorem iterum eam conoverit, sciat se adulterium commisisse. Clericu quatuor, diaconus sex, sacerdos septem, episcopus duodecim, singuli in pane et aqua iuxta ordinem suum.

(“Se qualche chierico o qualcuno di grado superiore, avendo avuto una moglie, la frequenta di nuovo dopo aver preso i voti, sappia che egli commette adulterio. Digiuni a pane e acqua, a seconda del suo ordine, per 4 anni se è un chierico, per 6 se è un diacono, per 7 se è un sacerdote, per 12 se è un vescovo.” Penit. Bobiense, cap. XII; W. pg. 408)

Sacerdos tangendo osculando mulierem coinquinatus XL dies peniteat.

(“Un sacerdote che si inquina toccando o baciando una donna faccia penitenza per 40 giorni.” Penit. Floriacense, § 58; K. pg. 102)

Si per cogitationem fuderit semen, [ebd]omada jejundet.

(“Se invece ha una polluzione attraverso pensieri illeciti, digiuni per una settimana.” Penit. Floriacense, § 61; K. pg. 102)

Qui semen dormiens in ecclesia fuderit, VII dies poeniteat.

(“Colui che ha una polluzione notturna dormendo in chiesa, faccia penitenza per 7 giorni.” Penit. Theodorus, VIII, § 8; W. pg. 193)

Qui in somnis non voluntate pollutus est, surgat cantatque VII psalmus penitentiales, id est, domine ne in furore tuo, beati quorum, Domine ne in furore tuo, Miserere mei Deus secundum, Domine exaudi, vel unusquisque secundum suam virtutem, et in mane XXX psalmos cantet.

(“Chi ha una polluzione notturna involontariamente, si alzi e canti 7 salmi penitenziali, cioè il *Domine ne in furore tuo*, *Beati quorum*, *Domine ne in furore tuo*, *Miserere mei Deus secundum*, poi, *Domine exaudi*, poi un altro secondo la sua virtù, e nella mattina canti 30 salmi.” Penit. Egbert, cap. IX, § 7; W. pg. 241)

Sebbene in modo meno evidente, anche il mondo della religiosità femminile viene incluso nell'attribuzione delle pene per simili peccati. Capita spesso però che siano coloro che abusano di donne appartenenti all'ordine monastico ad essere accusati di fornicare *cum Dei puellis*, ossia con fanciulle votate a Dio. Per queste ultime infatti a volte sembra inaspettatamente meno presente l'uso di dare una penitenza per aver ceduto alle provocazioni. In alcuni casi, in peccati che riguardano la parte maschile del clero, esse vengono solo menzionate come controparti funzionali all'atto ma non come complici del gesto sessuale vero e proprio:

Si autem puellam Dei maculaverit et genuerit filium ex ea, III annis inermis, in primo cum pane et aqua, et in aliis sine vino carneque poeniteat.

(“Se invece qualcuno macchia una fanciulla votata a Dio e genera con lei un figlio, faccia penitenza per 3 anni, di cui il primo a pane e acqua e gli altri senza vino né carne.” Penit. Bigotianum, III, cap. V, § 5; W. pg. 450)

In altri casi invece è più chiara la componente di responsabilità femminile nel compiere il peccato sessuale e di conseguenza anche la pena ad esso attribuita è maggiore:

Si monacham laicus, II annos et legitimas ferias, illa autem III annos.

(“Se un laico macchia una monaca, faccia penitenza per due anni e per i giorni di festa prestabiliti, lei invece faccia penitenza per tre anni.” Penit. Beda, cap. III, § 10; W. pg. 222)

### 3.2.7 Peccati sessuali nelle superstizioni

L'enorme peso della superstizione nei documenti penitenziali è molto evidente. Esso assume sia la forma di un'integrazione della cultura cristiana con gli antichi costumi pagani delle popolazioni adoperanti i penitenziali, sia una forte valenza antagonista contro le cui prescrizioni la Chiesa stessa presenta una fortissima avversione.

Gli stessi autori dei penitenziali mostrano di aver giudiziosamente tentato di giungere ad un compromesso tra le antiche tradizioni celtiche e nord europee e i nuovi dettami della Chiesa (McNeill, 1933). Nonostante tali sforzi però, i primi avversari dei concetti cristiani restano proprio le precedenti credenze in fatto di natura, creazione, salute e malattia espressi nelle antiche tradizioni "gentili".

Le varie religioni pagane, appartenenti alle campagne (dal latino *pagus*, villaggio rurale) erano composte di una miscellanea di credenze e superstizioni che non possedevano affatto un *corpus* unitario di regole, come nel caso nella religione cristiana. Esse erano irregolari e mutevoli, quindi altrettanto sfuggenti e complesse da comprendere e combattere.

Nei penitenziali tali riti compaiono molto spesso. A volte essi riprendono penitenze originarie di testi precedenti, come nel caso delle antiche abitudini celtiche di porre i bambini malati sul tetto di casa o nel forno per guarirli dalle malattie, ripetute in diversi penitenziali anche continentali; altre volte essi introducono usanze mai menzionate prima, come nel caso nell'uso dell'astrolabio che compare nel penitenziale Mediolanense del cardinale Borromeo (XVI sec.) e che mostra come le nuove scoperte scientifiche siano state, in modo ormai noto, spesso condannate dalla Chiesa (Thorndike, 1923).

Mulier si qua ponit filiam suam supra tectum vel in fornacem pro sanitate febris, V annis poeniteat.

("La donna che pone sul tetto o nella fornace sua figlia perché guarisca dalla febbre, faccia penitenza per 5 anni." Penit. Theodorus, I, XV, § 2; W. pg. 200)

Respiciens futura in astrolabio, annis duobus.

("Colui che prevede il futuro usando l'astrolabio, faccia penitenza per due anni." Penit. Mediolanense, I; W. pg. 707)

Per ciò che riguarda più specificatamente i peccati per superstizioni con fini sessuali, i casi più frequenti sono quelli concernenti la produzione di pozioni o filtri magici d'amore. Esse compaiono molte volte e lungo tutto l'arco della presenza dei penitenziali intesi come strumenti pastorali. Come spesso accade e come già abbiamo visto, artefici di tali azioni sono quasi sempre le donne. La maggior parte delle volte questi filtri vengono descritti in maniera piuttosto semplice come un miscuglio cibo o bevande con il sangue o il liquido seminale dell'uomo vittima del sortilegio:

Mulier, qui sanguinem viri sui pro rimedio gustaverit, XL e licet plus, minus jejunavit dies.

("Una donna che abbia assaggiato il sangue del suo uomo come rimedio, faccia penitenza per 40 giorni o più se necessario." Penit. Theodorus: Canones Gregorii, cap. 190; W. pg. 180)

Que autem semen viri sui miscens in cibum, ut inde ejus amorem accipiat, III annos poeniteat.

("Colei che invece mischia il seme del suo uomo al cibo per ottenere il suo amore faccia penitenza per 3 anni." Penit. Theodorus: Canones Gregorii, cap. 191; W. pg. 180)

A differenza dei penitenziali contenenti queste semplici descrizioni di magie e sortilegi d'amore, una fonte inesauribile di descrizioni superstiziose e tradizioni pagane è il penitenziale "Medico" di Burchard. In esso troviamo all'incirca sessanta paragrafi dedicati alle superstizioni e alla loro condanna, una buona parte delle quali è di natura sessuale e amorosa. La missione di tale libro è quella di sradicare i residui pagani dalla società e trova la sua dimensione in una descrizione dettagliata e precisa di peccati e di superstizioni nuovi, mai comparsi prima.

Probabilmente Burchard, l'autore di tale manuale, era un razionalista e la sua missione principale era quella di epurare la società da simili abitudini, sia legate ai riti pagani, sia legate alle credenze sulla loro reale efficacia (Gamer, McNeill, 1938). A prescindere dal fatto che egli abbia raggiunto o meno il suo scopo, questo testo resta la più completa e influente fonte sulle culture occulte degli inizi del XI secolo sul territorio continentale. In esso ritroviamo sortilegi di ogni genere e di ogni fattura.

Dopo i già citati marchinegni per procurarsi piacere in relazioni sia omosessuali che eterosessuali, si giunge più avanti alle pratiche magiche per aumentare l'amore e il desiderio del proprio uomo, a quelle per far ammalare e sostituire un compagno poco fertile e appassionato o per provocare l'impotenza ai loro amanti durante gli incontri con le loro legittime mogli.

Tutte queste azioni, spesso accompagnate da rivelazioni di particolari minori che prima difficilmente si manifestavano con tanta minuzia, lo rendono un'opera capitale non solo sull'atteggiamento della Chiesa ma anche sulla storia della morale e dei costumi dell'epoca (Vogel, 1969).

Fecisti, quod quedam mulieres facere solent, tollunt piscem vivum, et mittunt eum in puerperium suum, et tandiu ibi tenent, donec mortuus fuerit, et decocto pisce vel assato, maritis suis ad comedendum tradunt, ideo haec faciunt, ut plus amorem earum

inardescant? Si fecisti, II ann. penit.

(“Hai fatto come a volte alcune donne fanno, ossia prendono un pesce vivo, lo pongono nel luogo del loro puerperio tanto a lungo quanto basta perché esso muoia e, dopo averlo cotto, lo servono al loro marito affinché egli lo mangi e il suo amore per loro aumenti? Se lo hai fatto, fai penitenza per 2 anni.” Penit. “Medico” di Burchard, cap. CLX; W. pg. 661)

Fecisti, quod quedam mulieres facere solent, prosternunt se in faciem, et discopertis natibus jubent, ut supra nudas nates conficiatur panis, et eo decocto tradunt maritis suis ad comedendum, hoc ideo faciunt, ut plus exardescant in amore illarum? Si fecisti, II ann. penit.

(“Hai fatto come a volte alcune donne fanno, ossia si inginocchiano con il viso a terra e ordinano, dopo essersi scoperte i fianchi, che sopra di essi venga impastato del pane, e, dopo averlo cotto, lo servono ai loro mariti affinché essi lo mangino e il loro amore aumenti? Se lo hai fatto, fai penitenza per 2 anni.” Penit. “Medico” di Burchard, cap. CLXI; W. pg. 661)

Fecisti, quod quedam mulieres facere solent, tollunt menstruum sanguinem suum, et immiscent cibo vel potu, et dant viris suis ad manducandum vel ad bibendum, ut plus diligantur ab eis? Si fecisti, V ann. penit.

(“Hai fatto come a volte alcune donne fanno, ossia prendono il loro sangue mestruale, lo mescolano al mangiare o al bere e poi lo danno ai loro uomini affinché, mangiando o bevendo ciò, le apprezzino maggiormente? Se lo hai fatto, fai penitenza per 5 anni.” Penit. “Medico” di Burchard, cap. CLXIV; W. pg. 662)

Fecisti, quod quedam mulieres facere solent, deponunt vestimenta sua et tutum corpus nudum melle inungunt, et sic mellito suo corpore supra triticum in quodam lintheo, in terra deposito, sese ut atque illuc sepius revolvunt, et cuncta tritic grana, quae humido corpore adherent, cautissime colligunt, et in molam mittunt et retrorsum contra solem molam circuire faciunt, et in farinam redigunt, et de illa farina pane conficiunt, et sic maritis sui ad comedendum tradunt, ut comesto pane marcescant et deficiant? Si fecisti, XL dies i.p.e.a. penit.

(“Hai fatto come a volte alcune donne fanno, ossia, dopo essersi tolte i vestiti, cospargono tutto il loro corpo di miele, e così si rotolano da una parte e dall'altra su un lenzuolo ricoperto di chicchi di grano, i quali, aderendo al loro corpo, esse poi raccolgono attentamente; mettono poi i chicchi in una mola che fanno girare al contrario, contro sole, e, dopo aver ridotto i chicchi in farina, con questa impastano un pane che danno da mangiare ai loro mariti affinché, mangiatolo, questi marciscano e con esso e muoiano? Se lo hai fatto, fai penitenza per 40 giorni a pane e acqua.” Penit. “Medico” di Burchard, cap. CLXXXIX; W. pg. 664)

Fecisti, quod quaedam adulterae mulieres facere solent, cum primum intellexerint, quod amatores earum legitimas uxores voluerint, tunc quedam arte malefica libidinem virorum extinguunt, ut legitimas prodesse non possint, neque eis coiret? Si fecisti aut alios docuisti, XL dies i.p.e.a. penit.

(“Hai fatto come a volte le donne adultere fanno, ossia, quando capiscono che i loro amanti desiderano prendere delle legittime mogli, spengono il desiderio di questi con l'arte malefica, affinché essi non possano essere virili con le loro mogli né possano avere rapporti con esse? Se lo hai fatto, fai penitenza per 40 giorni a pane e acqua.” Penit. “Medico” di Burchard, cap. CLXXII; W. pg. 663)

#### 4. Penitenziali e morale sessuale

Da una lettura sistematica e complessiva dei testi penitenziali, si nota come nell'ambito della sessualità si tenda a sottolineare alcuni argomenti e a sottovalutarne altri. Ciò che spesso viene evidenziato è la condotta morale da adottare all'interno del matrimonio, condotta che viene più volte menzionata e definita, in molti suoi aspetti. Meno tendenti a comparire sono invece i peccati riguardanti la sfera della sessualità dei non coniugati, sebbene spesso le pene imposte per peccati da essi compiuti siano molto severe.

A livello di morale sessuale probabilmente il matrimonio era visto come un male necessario. Esso preservava gli individui da un uso della sessualità sconsiderato e privo di fini. Il sesso all'interno di tale istituzione poteva essere arginato, limitato e rinchiuso entro le due uniche condizioni che ne rendevano accettabile l'esistenza: il mantenimento dell'obbligo coniugale e la procreazione. Fuori da tali motivi, gli unici altri due che determinassero l'atto sessuale erano solo la fornicazione indiscriminata e la lussuria, entrambi peccati mortali (Payer, 1993).

Per questa ragione il congiungimento matrimoniale sembrava essere l'unica alternativa possibile ad una vita trascorsa nella scelta consapevole del peccato, come nel caso di coloro che volontariamente avevano rapporti sessuali o relazioni amorose non racchiuse nel vincolo nuziale.

Un altro aspetto della sessualità intorno al quale la moralità del tempo sembra essersi organizzata è quello dell'incesto. Spesso si trovano, all'interno dei penitenziali, note riguardanti matrimoni illegittimi o delittuosi in questo senso. Come già visto, si definiscono i gradi, le qualità e le caratteristiche delle parentele ammesse alla sacra unione, e altrettanta attenzione si dà ai casi di incesto non formalizzati in matrimonio.

Come nella maggioranza delle società, esso è severamente punito come atto lesivo dello stesso ordine sociale: dai testi infatti traspare in modo evidente come, per quanto riguarda le relazioni sessuali di tipo incestuoso, esse vengano punite severamente e quasi in tutti i casi.

Tali severe conseguenze invece tendono a diminuire quando ad essere incriminate sono le unioni matrimoniali di tipo incestuoso ma appartenenti a classi sociali elevate: nonostante le condanne da parte della Chiesa, sono molti infatti i casi di permissivismo e lassismo a tal riguardo, specialmente quando è la politica a servirsi di tali relazioni. Molti sono i documenti di condanna ad unioni celebri ed incestuose ma altrettanti sono quelli per cui è evidente come, con un aiuto sia politico che episcopale, tali reati possano venire in parte negletti (Duby, 1993).

Una particolarità che si nota nella casistica penitenziale è anche la relativa assenza di casi di prostituzione. Esistono casi di adulterio, di fornicazione extraconiugale, di abuso di potere da parte di qualcuno sull'altro per favori sessuali, ma la prostituzione in quanto tale sembra essere un evento piuttosto raro. Una teoria a riguardo (Payer, 1984) è che i costumi della società del tempo non fossero abbastanza evoluti e complessi da comprendere al loro interno una simile uso, invece evidente in testi penitenziali comparsi dopo il XII secolo.

Per ciò che riguarda la morale sessuale relativa ai costumi sessuali dei fedeli non sposati invece, essa sembra essere più intenta ad istituire nelle menti di costoro il divieto e il senso di colpa per pensieri impuri o per atti sessuali compiuti al di fuori di un legame stabilito, con lussuria. Rimanere nubili in quel tempo poteva essere considerato quasi come una risorsa e uno strumento di consacrazione totale a Dio: diversi sono infatti sia gli scritti a favore di questa scelta sia quelli a favore di una sessualità controllata all'interno del matrimonio (Payer, 1980).

Certo è che, agli occhi di un individuo moderno, le richieste avanzate alla vita sociale e relazionale dei fedeli di allora sembrano senz'altro molto difficili da portare a termine senza ripensamenti o eccessive deviazioni. Fatta questa premessa, è necessario ricordare il potere e l'influenza che un'istituzione come la Chiesa esercitava in quei contesti e in quelle circostanze storiche.

È molto verosimile infatti che nella mente dei fedeli restasse sempre e comunque costante un forte sentimento di affiliazione e preoccupazione per il loro futuro ultraterreno. Per un individuo del tempo molto probabilmente la visione della Chiesa in fatto di peccato e redenzione equivaleva alla sua stessa visione. Questa doveva renderlo sufficientemente preoccupato per la sua sorte di peccatore da fare in modo che egli prendesse le dovute misure per proteggersi da ciò e per rimediare alle conseguenze del suo passato peccaminoso in modo quasi del tutto autonomo e cosciente (Hamilton, 2001).

## **Conclusioni**

In un momento storico antecedente all'avvento del rinascimento culturale del XV secolo, in un continente in lotta tra le sue antiche origini politeiste pagane e le nuove abitudini monoteiste cristiane, questi manuali trovano un terreno fertile, in quanto attenuanti la dolorosa condizione di peccato destinata alla vita umana. Essi compaiono in un momento di grande confusione non solo religiosa ma anche politica.

L'Europa è messa a ferro e fuoco dalle invasioni barbariche (Lot, 1923) e le distanze tra un paese e l'altro, tra la cultura cristiano-romana e quella continentale pagana, sembrano essere ancora incolmabili o pericolose da percorrere. I penitenziali portano la speranza di una redenzione in vita ai fedeli del tempo, permettendo loro una riconciliazione con la società civile e con il mondo circostante. Molto evidente è infatti come, in questo momento storico, l'attenzione all'atto del penitente abbia ancora un valore civico di riparazione del danno e sia ancora rivolta al valore pratico ed esteriore delle punizioni, non tanto alla contrizione interiore.

Dai secoli successivi al XII, pur con le dovute lentezze e temporanee regressioni, ci si muove verso una interiorizzazione del concetto di colpa, il quale assume un valore espiatorio in sé. Si attribuisce allora minore attenzione al peccato e alla colpa che al peccatore e alla sua intenzione: è la contrizione dell'animo a divenire lo strumento principale nello sconto della pena (Le Goff, 1977). Questo percorso, lungo e non immediato, di individuazione parte dai primi secoli dopo Cristo e perdura per altri secoli dopo il XII (Hamilton, 2001), ma è solo dopo questa data che inizia ad assumere concretezza.

I secoli precedenti alla rivoluzione culturale del rinascimento, nel basso medioevo, sono invece quelli meno noti e meno illuminati. Essi sembrano ancora pervasi di occulto e inconsapevolezza.

È in un tale periodo che si pone la durezza di alcune delle pene appena esposte. Essa, se viene superficialmente letta, può impressionare e turbare la sensibilità moderna, ma è necessario ricollocarla entro un contesto storico e culturale per apprezzarne il reale valore. In un simile ambito storico, i rimedi della medicina e della chirurgia sono ancora un traguardo lontano, le conoscenze sul corpo e sui danni ad esso arrecabili sono ancora piuttosto deficienti, i modi e i costumi stessi delle popolazioni sono ancora duri e grossolani rispetto a quelli di coloro che seguiranno.

Le allusioni alla cura dell'anima invece, molto presenti nelle introduzioni di tutti i testi penitenziali, mostrano come il valore reale di tali punizioni stia nell'abilità riabilitativa a livello sociale e psicologico di tali

penitenze.

Per un cristiano vissuto prima del VI secolo, quando la penitenza aveva ancora un carattere collettivo, essa doveva essere un atto unico e violento, che causava dolore fisico, rincrescimento morale, annichilimento sociale: le uniche altre due vie per ottenere la remissione dei peccati prima della morte erano la conversione alla professione monastica, con la totale rinuncia alla vita secolare e la conseguente remissione dei peccati, oppure il simile atto della “conversione” riservato ai laici, i quali praticamente si ritrovavano a vivere come se appartenessero ad un ordine monacale, con tutte le rinunce che ciò comportava (Vogel, 1969).

Dal VI secolo in poi, l'introduzione dei libri penitenziali rappresenta già in sé una sorta di liberazione dal peccato che altrimenti avrebbe circondato l'individuo fino al momento della sua redenzione, possibile solo in punto di morte con la penitenza pubblica. Essa gli permette, attraverso uno scambio tra penitenza e libertà privata, una riconciliazione con Dio, con la società e anche con se stesso.

A livello psicologico infatti è interessante notare il valore che un gesto come la confessione e lo sconto della pena abbia, in qualche modo assimilabile a quello psicoterapeutico.

La confessione privata e “tariffata”, una volta avvenuto il cambiamento attraverso la punizione, sembra riassetare la propria scala valoriale e modificare le proprie concezioni di sé, rendendole più congruenti e adeguate al proprio contesto di vita (Gamer e Mc Neill, 1938).

Attraverso questo processo, l'individuo riacquista parte della sua libertà e della sua identità di fedele, senza l'obbligo di vivere costantemente nel ruolo del peccatore, e senza la rinuncia totale alla forza assicurategli dalla condizione di credente e appartenente alla chiesa del tempo.

### Bibliografia

Brown, P., 1988, *The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity*, Columbia University Press, New York; tr. it. *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nel primo cristianesimo*, 1992, Torino, Einaudi.

Duby, G., 1993, *The Knight, the Lady and the Priest*, Chicago, University of Chicago Press.

Flandrin, J. L., 1983, *Un Temps pour embrasser: aux origines de la morale sexuelle occidentale (Vie-Xie siècle)*, Paris.

Frantzen, Allen J., 1983, *The Literature of Penance in the Anglo-Saxon England*, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press.

Gamer H.M., McNeill J. T., 1938, *Medieval handbooks of Penance. A translation of the principal “libri poenitentialia” and selections from related documents*, New York, Columbia University Press.

Green, M., 2006, “Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia”, in Schaus, M. C., *Encyclopedias of the Middle Ages*, Routledge.

Hamilton, S. 2001, *The Practice of Penance, 900–1050*, Rochester: Boydell, Royal Historical Society Studies in History, New Series.

Körtgen, L., 2006, “Canon law and the practice of penance: Burchard of Worm's penitential”, *Early Medieval Europe*, 14, 1: 103-117.

Kottje, R., U., 1994, *Paenitentialia Minora Franciae et Italiae Saeculi VIII-IX*, vol. I, edit. by Körtgen L., Spengler-Reffgen, Turnhout, Brepols.

Le Goff, J., 1977, *Tempo della Chiesa e tempo del mercante*, Milano, Einaudi editore.

Lea, H.C., 1896, *A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church*, vol I, London.

Lot, F., 1927, *La Fin du Monde Antique et le Debut du Moyen Age*, Paris, Reinassance du livre.

McLaren, A., 1984, *Reproductive Rituals, The Perception of Fertility in England from the Sixteenth to the Nineteenth Century*, London, Methuen.

McNeill, 1933, “Folk-paganism in the Penitentials”, *Journal of Religion*, XIII: 450-66.

Meens, R., 2006, “Penitential questions: sin, satisfaction and reconciliation in the tenth and eleventh century”, *Early Medieval Europe*, 14, 1: 1-6.

Meens, R., 1998, “The Frequency and Nature of Early Medieval Penance”, in *Handling Sin: Confession in the Middle Ages*, Woodbridge, ed. Peter Biller and A. J. Minnis.

Meyerson, I., 1948, *Les fonctions psychologiques et les oeuvres*, Paris, Vrin; tr. it. *Psicologia storica. Le funzioni psicologiche e le opere*, Pisa, Nistri-Lischi, 1989.

Morinus, J., 1682 (2° ed.), *Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae tredecim primis seculis*, V, 5.

Murray, A., 1998, “Counseling in Medieval Confession”, in *Handling Sin: Confession in the Middle Ages*, ed. Peter Biller and A. J. Minnis, York Medieval Press, Suffolk, 63-77.

[Murray, J., 1997](#), “Men's bodies, men's minds: Seminal emissions and sexual anxiety in the Middle Ages”, *Annual Review of Sex Research*, FindArticles.com., consultato il 30 Sep. 2006.

Payer, J., 1993, *The Bridling of desire: Views of sex in the later Middle Ages*, Toronto, University of Toronto Press.

Payer, P. J., 1984, *Sex and Penitentials: the Development of Sexual Code, 950-1150*, Toronto, Toronto University Press.

Payer, P.J., 1980, “Early medieval regulations concerning marital sexual relations”, *Journal of Medieval*

*History IV*, 353-76.

Rowland, B., 1995, "Review article: Prescribing Sex in the Middle Age", *Florilegium*, 14.

Rusconi, R., 1972, "Manuali milanesi editi tra il 1474 e il 1523", in *Archivum Franciscanorum Historicum*, LXV.

Schmitz, H.J., 1883, *Die Bussbücher und die Bussdisciplin der Kirche*, Mainz.

Schultz, E.A., Lavenda, R. H., 1998, *Cultural Anthropology. A Perspective on the Human Condition*, Mountain View, CA Mayfield Publishing Company.

Thorndike, L., 2003, *A History of Magic and Experimental Science*, vol. I, Kessinger Publishing.

Trombetta, P.L., 1991, *La confessione della lussuria. Definizione e controllo del piacere nel cattolicesimo*, Genova, Costa & Nola ed.

Vernant, J.P., 1989, "Prefazione" a Meyerson, I., *Les fonctions psychologiques et les oeuvres*, Paris, Vrin; tr. it. *Psicologia storica. Le funzioni psicologiche e le opere*, Pisa, Nistri-Lischi, 1989.

Vogel, C., 1969, *Le pécheur et la pénitence au Moyen-Age*, Paris, Editions du Cerf.

Wasserschleben, F.W.H., 1851, *Die Bussordnungen der abendländischen Kirche*, Halle.

Watkins, O.D., 1920, *A History of Penance*, II vol., New York, Longmans, Green.

Zavattero, I., 2001, *Il Liber Gomorrhianus di Pier Damiani: omosessualità e Chiesa nel Medioevo*, tesi di laurea in Storia della Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Siena, Siena, consultato il 26 ottobre 2006 su <http://lgxserver.uniba.it/lei/personali/zavattero/liber.htm>.